



CITTA' DI ARESE
Provincia di Milano

**CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DEI PUBBLICI
ESERCIZI 2012**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25.09.2007



**COMUNE DI
ARESE
PROVINCIA DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA**

**CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DEI
PUBBLICI ESERCIZI 2012**



CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUBBLICI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE –
L.R. LOMBARDIA 6/2010 - DGR VIII/6495/2008 – D.LGS. 59/2010 –
DGR IX/1062/2010

DISPOSITIVO

HANNO COLLABORATO ALLA STESURA :

RENATO CAVALLI

Coordinamento Generale Lavoro

**THOMAS MAMBRINI
GIANNI PANTOLI
FRANCESCA AIMETTI**

**Consulenza Legale
Coordinamento Ricerche
Consulenza Statistico/Economica**

**JURY ZANNI
PATRIZIA GRISI**

**Cartografia
Cartografia GIS**

**ORNELLA PECORARI
PATRIZIA FERRARIO**

**Coordinamento Segreteria
Segreteria**

Si ringrazia sentitamente per la collaborazione il personale dell'Amministrazione Comunale.

prassicoop

società cooperativa

***Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering***

www.prassicoop.it

20129 Milano, viale GB Pergolesi, 8, Tel. 0270005491 (R.A.) Fax 0270009022

21100 Varese, via Piave 3, Tel. e Fax 0332/231340

C.F. 00530390129 - P. IVA 12887850159 - R.I. CCIAA MI 00530390129

SOMMARIO

TITOLO 1.1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento.....	4
Art.2 Terminologia.....	4
Art.3 Registro Dati Personali e Aziendali.....	5
Art.4 Registro Comunale per le Attività di Somministrazione.....	5
Art.5 Competenze.....	6
Art.6 Articolazione e Regolamentazione del Servizio di Somministrazione	6
TITOLO 1.2. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE.....	8
Art.1 Presentazione delle Istanze.....	8
Art.2 Procedura di Richiesta di Autorizzazioni.....	8
Art.3 Procedura semplificata (SCIA)	9
Art.4 Documentazione da Allegare alle Istanze.....	9
Art.5 Documentazione Necessaria per l'Attivazione dell'Esercizio.....	10
Art.6 Documentazione da Allegare alla S.C.I.A.....	11
Art.7 Esame Preliminare dell'Istanza.....	11
Art.8 Comunicazione di Avvio del Procedimento per la presentazione dell'Istanza di Autorizzazione.....	12
Art.9 Ricevuta presentazione della S.C.I.A.....	12
Art.10 Comunicazioni ai Controinteressati.....	12
Art.11 Esame dell'Istanza.....	12
Art.12 Esame della S.C.I.A.....	13
Art.13 Autocertificazione.....	13
Art.14 Istruttoria delle Pratiche.....	14
Art.15 Effettuazione dei Controlli.....	14
Art.16 Richieste di Pareri ad Organi Esterni.....	16
Art.17 Conferenze di Servizi Interne all'Amministrazione.....	16
TITOLO 1.3. EMISSIONE DEI TITOLI AUTORIZZATIVI.....	17
Art.1 Obbligo di Conclusione dei Procedimenti.....	17
Art.2 Silenzio Assenso.....	17
Art.3 Diniego dell'autorizzazione.....	17
Art.4 Rilascio dei Titoli Autorizzativi.....	17
Art.5 Intestazione dei Titoli Autorizzativi.....	17
Art.6 Validità Temporale dei Titoli Autorizzativi.....	18
Art.7 Comunicazioni ad Altri Enti.....	18
TITOLO 1.4. ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA E SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ	19
Art.1 Organizzazione degli Spazi.....	19
Art.2 Superficie di Somministrazione: Definizione.....	19
Art.3 Abbinamenti ad Attività di Servizio o Vendita.....	19
TITOLO 1.5. I CAMBIAMENTI DI TITOLARITÀ.....	20
Art.1 Subingressi- Generalità.....	20
Art.2 Subingresso per Atto tra Vivi.....	20
Art.3 Subingresso "Mortis Causa".....	20
Art.4 Subingresso in Gestione.....	20
Art.5 Cambio di Legale Rappresentante e sede legale.....	21

Art.6 Cambio di Compagine sociale o di Denominazione dell’Azienda	21
TITOLO 1.6. Requisiti Comuni a Tutti i Tipi di attività.....	23
Art.1 I requisiti Morali.....	23
Art.2 I requisiti professionali.....	24
Art.3 I requisiti delle strutture.....	24
Art.4 Destinazione d’uso urbanistica richiesta.....	25
Art.5 Rispetto delle Norme Urbanistiche ed Edilizie.....	25
Art.6 La sorvegliabilità dei locali.....	25
TITOLO 1.7. Criteri di programmazione delle Autorizzazioni.....	26
Art.1 Attività soggette ai criteri di programmazione.....	26
Art.2 Criteri Generali di Attuazione.....	26
Art.3 Norme per gli esercizi Esistenti.....	26
Art.4 Criteri di rilascio delle autorizzazioni stagionali.....	26
Sezione I – Normativa di Zona.....	27
Art.5 Individuazione delle Zone di Programmazione.....	27
Art.6 Ammissibilità in rapporto alla zona di programmazione.....	27
Art.7 Disposizioni particolari.....	31
Art.8 Standard di Parcheggio.....	31
Art.9 Dotazione di Parcheggi effettivi.....	31
Sezione II – Aree di esclusione o limitazione degli insediamenti.....	33
Art.10 Aree di Limitazione degli Insediamenti.....	33
Art.11 Salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale.....	33
Sezione III – Attività interne a strutture particolari.....	34
Art.12 Definizione e Norme Generali.....	34
Art.13 Abbinamento a Librerie e a Gallerie d’Arte.....	34
Art.14 Abbinamento ad esercizi di Grande Distribuzione.....	34
Art.15 Abbinamento a locali in disponibilità della Pubblica Amministrazione.....	34
Art.16 Abbinamento ai distributori di Carburante.....	35
Art.17 Abbinamento a Sale Giochi.....	35
Art.18 Servizi di ristorazione interaziendale.....	35
TITOLO 1.8. Attività Aperte al Pubblico in Situazioni Particolari.....	37
Art.1 Ambito di Applicazione.....	37
Art.2 Soggetti Titolari dell’Attività.....	37
Art.3 Svolgimento dell’Attività.....	37
Art.4 Perdita della Connessione all’Attività Principale.....	37
TITOLO 1.9. Attività non Aperte al Pubblico	38
Art.1 Ambito di Applicazione.....	38
Art.2 Limitazioni dell’Utenza.....	38
Art.3 Soggetti Titolari dell’Attività.....	38
TITOLO 1.10. Altre Attività Particolari di Somministrazione.....	39
Art.1 Somministrazione per mezzo di apparecchi automatici.....	39
Art.2 Somministrazione al domicilio dei consumatori.....	39
Art.3 Attività di Somministrazione Soggette ad Altre Leggi.....	39
TITOLO 1.11. Norme Comuni.....	42
Art.1 Tipologia dell’attività	42
Art.2 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	42
Art.3 Limitazioni alla somministrazione di superalcolici.....	43
Art.4 Esposizione dei Titoli Autorizzatori.....	43
Art.5 Rinnovo dei Titoli Autorizzatori.....	43
Art.6 Obbligo di pubblicità dei prezzi.....	43
TITOLO 1.12. SOMMINISTRAZIONE SU AREE PRIVATE.....	45

Art.1 Attivazione dell'esercizio.....	45
Art.2 Sospensione dell'Attività.....	45
Art.3 Cessazione dell'Attività.....	45
Art.4 Proroga dell'attivazione dell'esercizio.....	46
Art.5 Revoca delle autorizzazioni.....	46
TITOLO 1.13. SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE.....	47
Art.1 Definizione.....	47
Art.2 Attività Itinerante.....	47
Art.3 Attività su Posteggi Fissi.....	47
Art.4 Uso di spazi privati all'aperto.....	49
Art.5 Uso di spazi pubblici all'aperto.....	49
Art.6 Uso occasionale di spazi all'aperto.....	49
Art.7 Attività Esplicabili nell'Esercizio senza Necessità di Autorizzazioni Specifiche. .	51
Art.8 Installazione ed Esercizio di Giochi Leciti.....	51
Art.9 Installazione ed Esercizio di Apparecchi da Intrattenimento.....	51
Art.10 Svolgimento di Spettacoli ed Intrattenimenti.....	51
Art.11 Esercizio di servizi di telefonia ed internet.....	52
Art.12 Accertamento delle Infrazioni.....	54
Art.13 Sanzioni Per le Violazioni alla Legge	54
Art.14 Sanzioni Per le Violazioni al Presente Regolamento	54
Art.15 Sanzioni Accessorie.....	54
Art.16 Presentazione Scritti Difensivi.....	55
Art.17 Adozione dell'Ordinanza-Ingunzione.....	55
Art.18 Ricorsi.....	55
Art.19 Indirizzi al Sindaco per la Fissazione degli Orari.....	57
Art.20 Orari di Attività degli Esercizi.....	57
Art.21 Facoltà degli Operatori nella Scelta degli Orari da Praticare.....	57
Art.22 Obblighi di Esposizione dei cartelli Orari.....	57
Art.23 Abrogazione Norme Comunali Previgenti.....	59
Art.24 Obbligo di Rispetto degli Altri Regolamenti Comunali.....	59
Art.25 Validità dei Presenti Criteri.....	59
Art.26 Modifiche ai Presenti Criteri.....	59
Art.27 Comunicazione a Enti terzi.....	59

PREMESSA

Il presente provvedimento definisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'Art. 64 del D.Lgs 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, del punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. IX/1062 del 22 dicembre 2010, dell'Art. 69 della L.R. 6/2010 e del punto 12 della DGR Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

Per praticità, ed in ossequio ai principi di semplificazione ed efficienza delle procedure amministrative, si è ritenuto di comprendere nel presente provvedimento:

- a) Le indicazioni richieste dall'Art. 68, comma 3 della L.R. 6/2010 e cioè quelle relative:
- al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
 - ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
 - alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - alle modalità di tutela dei locali storici.
- b) Gli indirizzi generali del Consiglio Comunale al Sindaco per l'esercizio delle proprie potestà in merito alla fissazione degli orari, di cui agli Artt. 50 e 54 della legge 267/00 (testo unico sugli enti locali), limitatamente al settore dei pubblici esercizi

Infine, le norme di seguito riportate, tengono conto della nuova disciplina del procedimento amministrativo relativo alle attività economiche e produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico per le Imprese, introdotta dalla L.R. 2/02/2007 n. 1 e della Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

Le scelte relative alla definizione dei criteri sono basate sulle analisi e gli studi riportati nel fascicolo "Relazione illustrativa", che fa parte integrante del presente provvedimento.

Tali studi riguardano l'analisi dello "stato di fatto" del settore della somministrazione di alimenti e bevande, al momento della stesura dei presenti Criteri.

Il fine è quello di disporre di un quadro di partenza certo, che permetta di conoscere e valutare le criticità e le opportunità che le attività di somministrazione di alimenti e bevande portano al territorio comunale, in modo tale da consentire all'Ente Locale, attraverso una programmazione basata su parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, di regolarne gli impatti di tipo urbanistico, ambientale, viabilistico e sociale.

In ogni caso, resta ferma la finalità di garantire il rispetto sia dell'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato sia dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Il principio che seguito nella stesura del presente provvedimento è quello di realizzare uno strumento operativo il più completo possibile a disposizione dell'amministrazione comunale e degli operatori non solo per l'individuazione dei criteri autorizzativi ma anche per il funzionamento generale degli uffici, l'impostazione e l'esame delle pratiche, il coordinamento con le disposizioni urbanistiche, nonché per l'organizzazione generale dell'attività sul territorio.

Norme Comuni

TITOLO 1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa Nazionale, Regionale e Comunale vigente i criteri autorizzativi e i procedimenti amministrativi relativi alle attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande.

Art.2 Terminologia

Salvo esplicita citazione di una Legge e/o Regolamento, ai fini del presente provvedimento di seguito indicato come "Delibera Criteri", si intende per:

DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI" Il D.Lgs. 59 del 26/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

LEGGE NAZIONALE: La Legge 287 del 25/8/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi".

TESTO UNICO DEL COMMERCIO o semplicemente **TUC:** La Legge della Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 "Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Commercio e Fiere"

INDIRIZZI REGIONALI: La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° VIII/6495 del 23/01/2008. "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

DELIBERA CRITERI: delibera COMUNALE di individuazione dei criteri per l'autorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'Art. 64 del DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI", del punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. IX/1062 del 22 dicembre 2010, dell'Art. 69 del TUC e del punto 12 degli indirizzi regionali.

STRUMENTI DI COMPETITIVITÀ: la Legge della Regione Lombardia n.1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia".

TESTO UNICO SANITÀ: La Legge della Regione Lombardia n. 33 del 30 DICEMBRE 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

SECONDO PROVVEDIMENTO DI SEMPLIFICAZIONE: la DGR 2 aprile 2008 n.8/6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n.1, art.5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 2° provvedimento".

TERZO PROVVEDIMENTO DI SEMPLIFICAZIONE: La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia N° VIII/8547 del 03/12/2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n°1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 3° provvedimento".

Salvo diversa e più specifica citazione, ai fine della Delibera Criteri deve intendersi per:

COMMISSIONE PE: La Commissione Comunale consultiva per i Pubblici Esercizi, di cui all'Art. 78 della Legge Regionale.

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO: Il soggetto competente, ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni di cui alla Delibera Criteri, attualmente il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la persona incaricata della fase principale dell'istruttoria, riguardante la verifica degli aspetti di natura strettamente commerciali dell'istanza attualmente il funzionario responsabile del SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente **UFFICIO**): l'Ufficio individuato come competente per i procedimenti di cui alla Delibera Criteri, attualmente presso il SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente.

SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 447/98 e s.m.i. e al DPR 160/2010.

ESERCIZIO: locale o area adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REC: Registro Esercenti il Commercio di cui all'abrogata legge 426/71.

ISTANZA: l'atto con il quale il richiedente avvia un procedimento disciplinato dalla Delibera Criteri. Con il termine generico di istanza vengono indicate sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni/segnalazioni certificate di inizio di attività, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.

S.C.I.A.: Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 49 del D.L. 78/2010 convertito con la legge di modifica n. 122/2010.

D.I.A.P. (Dichiarazione di inizio attività produttiva): la modulistica unificata predisposta dalla Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia e da utilizzare per i procedimenti amministrativi individuati con provvedimento di legge.

CONFERENZA DI SERVIZI: Conferenza di servizi di cui agli Artt. 14 e seguenti della L. 241/90, come modificata ed integrata dalla L.R. 1/05.

A.A.M.S.: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

RIMANDI ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

Art.3 Registro Dati Personali e Aziendali

Nell'ambito del SUAP è istituito il Registro Dati Personali ed Aziendali degli Operatori, in cui vengono iscritti i dati identificativi principali di tutti gli operatori (persone fisiche o giuridiche) che presentano Istanze per lo svolgimento di attività economiche all'interno del territorio comunale.

In detto registro confluiscono le comunicazioni relative alle pratiche presentate a qualunque ufficio comunale, assegnando un codice identificativo univoco ad ogni operatore indipendentemente dall'esito delle istanze o comunicazioni presentate.

Lo scopo del registro è di evitare l'inutile duplicazione di richiesta di documenti di controllo e/o verifiche, rendendo disponibili, a tutti gli uffici, le informazioni acquisite.

Nel registro vengono annotati, oltre ai dati anagrafici e/o societari degli operatori, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'iscrizione ad albi e/o registri, nonché gli estremi delle autocertificazioni, la data e gli esiti delle eventuali verifiche effettuate.

I dati iscritti nel registro sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e relativi provvedimenti attuativi.

Il registro può essere tenuto con strumenti informatici, e eventualmente essere integrato con le procedure informatiche per la gestione delle pratiche autorizzative, a condizione che venga comunque garantito il rispetto delle norme sulla privacy.

Art.4 Registro Comunale per le Attività di Somministrazione

Presso il SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE è istituito un registro per le attività di somministrazione esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tale registro ha come scopo di consentire all'amministrazione comunale di adempiere alla applicazione, al controllo e ad una corretta gestione degli strumenti comunali di regolamentazione delle attività di somministrazione.

Il registro è costantemente aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sulla superficie globalmente utilizzata per ogni tipo di attività.

Nel registro sono inserite:

- tutte le attività esistenti con l'indicazione di:
 - a) numero e data e tipo del provvedimento (autorizzazione o presa d'atto);
 - b) titolare dell'attività;
 - c) indirizzo del locale;
 - d) superficie di somministrazione;
 - e) tipologia/e di attività svolte secondo la classificazione di cui agli Indirizzi Regionali
 - f) superfici utilizzate per ognuno dei tipi di attività di cui al punto precedente.

- tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, comunicazioni di inizio di attività, chiusure, nomina di preposto o modifiche ad uno qualunque degli elementi indicati al comma precedente.

Art.5 Competenze

Al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza, e di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa, le competenze relative ai procedimenti di cui alla Delibera Criteri vengono ripartite tra i vari organi ed uffici del comune in base allo schema riportato nell'allegata Tabella 26 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE.

Art.6 Articolazione e Regolamentazione del Servizio di Somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai sensi del combinato disposto delle normative nazionali e regionali, in materia, il rilascio dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività è regolamentata diversamente a seconda delle seguenti modalità di esercizio:

1) AL PUBBLICO (Art. 64 comma 1 punto a) T.U.C.), quando è svolta in locali aperti ad un pubblico indifferenziato, che consuma i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2) AL PUBBLICO IN SITUAZIONI PARTICOLARI, ovvero:

- a. *negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
- b. *negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;*
- c. *nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72 del T.U.C.;*

- d. se svolta all'interno di locali della Pubblica Amministrazione o di proprietà convenzionata con il Comune, per l'espletamento di servizi di interesse sociale o collettivo (esercizi siti in impianti sportivi aperti al pubblico, parchi, biblioteche, centri ricreativi, centri sociali, ecc.).*
- e. nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.*
- f. nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.*

3) IN ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO (Art.64 comma 1 lettera c) e Art. 68 comma 4, lettera c) del T.U.C.). In particolare:

- mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni enti e scuole, purché effettuate esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

4) NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEI CIRCOLI PRIVATI, disciplinati dal DPR 235/01.

- Ai sensi della circolare regionale n. 31 del 30.07.2004 rientra in questa categoria anche l'attività svolta dagli oratori, nell'ipotesi in cui l'attività sia gestita da un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale, sia direttamente che affidando a terzi la gestione del servizio;

5) AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE, Art. 68, comma 4, lettera d) del T.U.C., quando è svolta presso la privata dimora del consumatore oppure nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento dei convegni, congressi o cerimonie, purché il servizio sia rivolto solo al richiedente, ai familiari e alle persone da lui invitate;

6) MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art. 62, comma 1 T.U.C.) in locali adibiti a tale attività;

7) SU AREE PUBBLICHE ai sensi del T.U.C.;

8) ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE, limitatamente alla persone alloggiate ai loro ospiti ed a coloro che occupano la struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge Regionale 16/07/2007 n.15 Testo Unico Leggi Regionali in materia di Turismo;

9) NELL'AMBITO DI AZIENDE AGRITURISTICHE, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n°96 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale Lombardia 05/12/2008 n. 31, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti;

TITOLO 1.2. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Art.1 Presentazione delle Istanze

L'ISTANZA deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante (qualora si tratti di società, enti collettivi, minori, coeredi, ecc.)

L'istanza con i relativi allegati, è consegnata direttamente o spedita per raccomandata al RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE. L'ufficio protocollo appone un timbro a data di ricevimento sull'originale e sulle copie da restituire all'interessato.

Se presente, è altresì timbrata per ricevuta una distinta degli allegati redatta dal richiedente.

Per le istanze per le quali non è richiesta la presentazione in più copie, l'ufficio rilascia una ricevuta con la data di presentazione e l'oggetto.

Nel caso di materiale pervenuto per posta o tramite altri uffici, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE invia comunque all'interessato le copie o la ricevuta di avvenuta presentazione, eventualmente allegando la comunicazione di avvio del procedimento.

I termini generali per la conclusione del procedimento, anche nel caso di presentazione ad un ufficio comunale non competente, decorrono comunque dal giorno in cui il Comune ha ricevuto l'istanza, salvo eventuale sospensione o interruzione dei termini comunicata all'interessato nei casi previsti dalla legge.

Qualora l'istanza non sia sottoscritta dal richiedente direttamente in presenza dell'impiegato che la riceve, ad essa dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del firmatario.

Art.2 Procedura di Richiesta di Autorizzazioni

Sono soggette a rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 64, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI", del punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. IX/1062 del 22 dicembre 2010, e del capo III, Titolo II del T.U.C., le seguenti attività:

- Apertura di esercizi aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 1);
- Apertura di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari (Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettera d)
- Trasferimento nell'ambito delle zone sottoposte a programmazione di esercizi aperti al pubblico (art. 6 Punto 1);
- Trasferimento all'interno zone sottoposte a programmazione di esercizi aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 1) operanti in zone del territorio comunale non soggette a programmazione;
- Trasferimento nell'ambito delle zone sottoposte a programmazione di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari (Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettera d);
- Trasferimento all'interno zone sottoposte a programmazione di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari (Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettera d) operanti in zone del territorio comunale non soggette a programmazione;
- Ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 1) ed aperti al pubblico in situazioni particolari (Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettera d) operanti nelle zone sottoposte a programmazione.

Le istanze sono presentate utilizzando i moduli di cui all'Allegato 26 MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISTANZE.

Art.3 Procedura semplificata (SCIA)

Sono soggetti alla procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):

- L'apertura di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari [Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettere a), b), c), e), f)].
- Il trasferimento, ancorché nella stessa zona, di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari [Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettere a),b), e) e f)];
- L'ampliamenti e riduzioni di superficie di somministrazione degli esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari [Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettere a),b), c), e) e f)];
- Il subingresso in gestione o proprietà di esercizi aperti al pubblico in situazioni particolari [Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, Lettere a),b), c), e) ed f)];
- L'apertura di esercizi non aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 3);
- Il trasferimento di esercizi non aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 3);
- L'ampliamento e riduzione di superficie di esercizi non aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 3);
- Il subingresso in gestione o proprietà di esercizi non aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 3);
- L'avvio dell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore (Titolo 1.1 art. 6 Punto 5);
- Il subingresso in gestione o proprietà nell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore (Titolo 1.1 art. 6 Punto 5);
- Il subingresso in gestione o proprietà, e riduzioni di superficie di somministrazione degli esercizi aperti al pubblico (Titolo 1.1 art. 6 Punto 1);
- Il subingresso in gestione o proprietà, e riduzioni di superficie di esercizi di somministrazione aperti al pubblico in situazioni particolari [Titolo 1.1 art. 6 Punto 2, lettera d)].

La S.C.I.A. va presentata utilizzando i moduli di cui all'Allegato 26 MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISTANZE.

Art.4 Documentazione da Allegare alle Istanze

Le istanze sono corredate dei documenti indicati all'Allegato 26 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

La **planimetria dei locali e/o dell'area interessata** deve essere redatta da un tecnico abilitato, in scala adeguata alla comprensione degli elementi necessari alla valutazione della domanda e comunque non inferiore a 1:100

Dalla planimetria si debbono potere individuare:

- la superficie di somministrazione distinta da quella di deposito o servizio
- gli ingressi per il pubblico e quelli, eventualmente separati, per i fornitori e le merci
- i servizi igienici
- i parcheggi
- l'eventuale presenza di soppalchi o distribuzione su più piani

La planimetria può anche riferirsi a locali da costruire o modificare, per i quali è già stata inoltrata la pratica edilizia. In tal caso il titolare deve sottoscrivere una dichiarazione con cui garantisce, sotto propria responsabilità, che i tipi planimetrici presentati per l'autorizzazione commerciale corrispondono a quelli relativi alla pratica edilizia, fermo restando il buon esito della stessa.

Qualora agli atti dell'Ufficio esistesse già, per i locali oggetto di domanda, una planimetria con i requisiti di cui al comma precedente, è facoltà del richiedente presentare, al posto della planimetria, un atto notorio in cui conferma l'esattezza della planimetria stessa e ne integra eventualmente gli elementi che non richiedono forma grafica (tipo di attività o simili), autocertificando nel contempo la persistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali qualora sia mantenuta le stessa situazione precedente, o richiedendo la visita di controllo qualora siano state apportate delle modifiche di natura

non edilizia (quindi non riscontrabili in planimetria), che possano comunque incidere sui requisiti di legge in materia.

Ai sensi del paragrafo 3.2 degli indirizzi regionali (DGR VIII/6495 del 23/01/2008), la documentazione richiesta, ad eccezione di quella relativa alla dotazione di parcheggi, qualora non disponibile al momento della presentazione dell'istanza, può essere presentata successivamente, ma comunque prima dell'inizio di attività.

Qualora, in relazione a particolari disposizione della Delibera Criteri (es: valutazioni urbanistiche, presenza di vincoli, ecc.) si renda comunque necessario disporre della planimetria per potere procedere alla valutazione dell'istanza, l'Ufficio provvederà a richiederla, sospendendo i termini fino all'acquisizione della documentazione necessaria.

Nel caso l'autorizzazione fosse rilasciata prima della consegna di tutti gli allegati necessari, sull'autorizzazione stessa sarà inserita la prescrizione circa l'obbligo di presentazione dei documenti mancanti prima dell'inizio dell'attività.

Se dalla documentazione presentata risultasse l'inidoneità, a qualunque titolo, dei locali per l'esercizio dell'attività, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE assegnerà un termine per la regolarizzazione (se questa è possibile), disponendo nel frattempo l'interdizione di inizio o la sospensione dell'attività se le irregolarità sono tali da costituire rischio per la pubblica salute o incolumità o se risulta la non corrispondenza ai criteri in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata. Trascorso tale termine, in mancanza della regolarizzazione, l'autorizzazione è revocata.

All'Istanza vanno allegati inoltre i seguenti documenti:

- **In caso di persona fisica:**
 - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità nel caso che il richiedente non sottoscriva la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.
- **In caso di società:**
 - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soci dotati di poteri di amministrazione che non sottoscrivono la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve.
 - Certificato camerale con nulla osta antimafia, o autocertificazione.
- **In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea:**
 - Copia del permesso di soggiorno.

Vanno inoltre allegati gli ulteriori documenti o elaborati richiesti, in funzione dello specifico tipo di attività, eventualmente previste dalla Delibera Criteri.

Art.5 Documentazione Necessaria per l'Attivazione dell'Esercizio

Al momento dell'attivazione dell'esercizio deve esser stata prodotta al SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE tutta la documentazione prevista all'Allegato 26 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Prima dell'attivazione dovranno inoltre essere presentate agli uffici competenti le comunicazioni relative alla TIA (ex TARSU) ed all'eventuale occupazione di suolo pubblico.

Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata senza accertamento *in loco* della sorvegliabilità dei locali, prima dell'apertura l'interessato dovrà richiedere la vista tecnica ed attenderne l'esito positivo.

Art.6 Documentazione da Allegare alla S.C.I.A.

La S.C.I.A. è corredata da:

- Autocertificazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali;
- Autocertificazione/certificazione della rispondenza dei locali d'esercizio alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- Autocertificazione/certificazione della rispondenza dei locali d'esercizio e delle strutture alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
- Planimetria dei locali e/o dell'area interessata redatta da un tecnico abilitato, in scala adeguata alla comprensione degli elementi necessari alla valutazione della domanda e comunque non inferiore a 1:100.

Dalla planimetria si debbono potere individuare:

- la superficie di somministrazione distinta da quella di deposito o servizio
- gli ingressi per il pubblico e quelli, eventualmente separati, per i fornitori e le merci
- i servizi igienici
- i parcheggi
- l'eventuale presenza di soppalchi o distribuzione su più piani

La planimetria può anche riferirsi a locali da costruire o modificare, per i quali è già stata inoltrata la pratica edilizia. In tal caso il titolare deve sottoscrivere una dichiarazione con cui garantisce, sotto propria responsabilità, che i tipi planimetrici presentati per l'autorizzazione commerciale corrispondono a quelli relativi alla pratica edilizia.

Qualora agli atti dell'Ufficio esistesse già, per i locali oggetto di domanda, una planimetria con i requisiti di cui al comma precedente, è facoltà del richiedente presentare, al posto della planimetria, un atto notorio in cui conferma l'esattezza della planimetria stessa e ne integra eventualmente gli elementi che non richiedono forma grafica (tipo di attività o simili), autocertificando nel contempo la persistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali qualora sia mantenuta la stessa situazione precedente, o richiedendo la visita di controllo qualora siano state apportate delle modifiche di natura non edilizia (quindi non riscontrabili in planimetria), che possano comunque incidere sui requisiti di legge in materia.

- Autocertificazione/certificazione della disponibilità delle aree a parcheggio di pertinenza dell'esercizio.

Art.7 Esame Preliminare dell'Istanza

L'Ufficio, all'atto del ricevimento dell'Istanza, accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza.

Il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE effettua un esame preliminare della pratica al termine del quale determina:

- L'esatta natura e tipo del procedimento;
- Se si tratti di procedura di SCIA o di richiesta di Autorizzazione.

Di conseguenza dispone l'inoltro della pratica agli uffici individuati nell'allegata Tabella 26 di RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, per lo svolgimento delle fasi di istruttoria di competenza di ognuno ed in particolare:

- parere sulla destinazione d'uso dei locali e sulla congruità dei parcheggi e sulle problematiche urbanistiche in genere;
- parere sull'idoneità delle soluzioni viabilistiche (qualora necessario);
- verifica dei requisiti morali e professionali;
- parere sulla regolarità della pratica in rapporto alla normativa generale sul commercio;

- parere sulla rispondenza ai criteri di localizzazione;
- parere sulla regolarità formale della pratica.

Qualora lo ritenga necessario, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE può richiedere pareri, precisazioni o accertamenti a qualunque ufficio dell'Amministrazione.

Art.8 Comunicazione di Avvio del Procedimento per la presentazione dell'Istanza di Autorizzazione

All'atto di presentazione dell'Istanza, e comunque entro i 3 giorni successivi, è rilasciata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, che deve contenere quanto meno le seguenti indicazioni:

- L'oggetto del procedimento;
- La data di presentazione dell'istanza;
- L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- La data entro cui deve essere concluso il procedimento;
- Le facoltà concesse al richiedente in caso di inerzia dell'Amministrazione.

Art.9 Ricevuta presentazione della S.C.I.A.

Alla presentazione della S.C.I.A., l'Ufficio protocollo rilascia all'interessato una ricevuta attestante:

- La data di presentazione della S.C.I.A. ed il numero di protocollo assegnato;

Il SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE avrà invece il compito di rilasciare ricevuta in merito a:

- Il soggetto Responsabile del Procedimento e relativi recapiti;
- L'avvenuto controllo formale della S.C.I.A. e relativi allegati;
- La facoltà dell'imprenditore di avvio immediato dell'attività segnalata;
- La facoltà del Comune di intervenire, entro i successivi 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., per sospendere o inibire l'esercizio dell'attività a fronte delle irregolarità riscontrate;

Art.10 Comunicazioni ai Controinteressati

Allo scopo di adempiere agli obblighi di informazione ai controinteressati previsti dalla L. 241/90, copia dell'avvio del procedimento e della ricevuta della S.C.I.A. è affissa al proprio albo pretorio.

Qualora i soggetti controinteressati siano agevolmente ed inequivocabilmente individuabili, l'Ufficio, fatta salva la pubblicazione all'albo, invia copia dell'avvio di procedimento o della ricevuta direttamente agli stessi.

Art.11 Esame dell'Istanza

Entro i 7 giorni successivi all'avvio del procedimento l'Ufficio effettua un esame completo dell'istanza, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato le irregolarità riscontrate, concedendo termine per la rettifica e/o integrazione dell'istanza, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento. In caso di mancata integrazione e/o rettifica dell'Istanza entro i termini assegnati, la stessa viene respinta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso siano comunque necessari elementi integrativi di giudizio o documenti che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che essa non è in grado di acquisire autonomamente, l'Ufficio richiede tali elementi o documenti integrativi, interrompendo per una sola volta, i termini di conclusione del procedimento.

Ulteriori documenti o informazioni potranno essere richiesti dall'Ufficio senza procedere all'interruzione dei termini di conclusione del procedimento.

Qualora dalla domanda o dalla documentazione allegata risulti chiaramente l'improponibilità della stessa per vizi formali (esempio domanda presentata a nome di persona giuridica da parte di persona che non ha i relativi poteri), o per carenza di elementi essenziali a valutare l'oggetto della richiesta, quali: la mancata indicazione del tipo di attività che si intende esercitare, della localizzazione dell'esercizio, della superficie dei locali, la domanda stessa non potrà essere presa in considerazione per il proseguimento dell'istruttoria. In tal caso l'Ufficio dovrà dare immediata comunicazione all'interessato, precisando la fattispecie dei "vizi formali" e/o elencando gli "elementi essenziali" mancanti, e che l'Istanza, date le carenze rilevate, sarà archiviata.

La domanda potrà essere ripresentata dall'interessato, integrata dagli elementi fondamentali.

Art.12 Esame della S.C.I.A.

Entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. l'Ufficio trasmette la stessa e relativi allegati agli uffici individuati nell'allegata Tabella 26 di RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, per lo svolgimento delle fasi di istruttoria di competenza di ognuno ed in particolare:

- parere sulla destinazione d'uso dei locali e sulla congruità dei parcheggi e sulle problematiche urbanistiche in genere;
- parere sull'idoneità delle soluzioni viabilistiche (qualora necessario);
- verifica dei requisiti morali e professionali;
- parere sulla regolarità della pratica in rapporto alla normativa generale sul commercio;
- parere sulla regolarità formale della pratica.

Qualora lo ritenga necessario, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE può richiedere pareri, precisazioni o accertamenti a qualunque ufficio dell'Amministrazione.

L'Ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Ufficio, non inferiore a 30 giorni.

E' fatto comunque salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della L. 241/1990.

In caso di certificazioni e/o autocertificazioni false o mendaci, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, può sempre, e in ogni tempo, adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

Art.13 Autocertificazione

Qualora i documenti da allegare fossero già in possesso dell'Amministrazione in quanto allegati ad altre pratiche, l'interessato potrà dichiarare nella domanda di avere già presentato la stessa documentazione in altra occasione, fornendo le relative indicazioni in maniera sufficientemente

dettagliata per consentirne il reperimento, e precisando sotto propria responsabilità che le situazioni indicate in tali atti o certificazioni sono tuttora corrispondenti alla realtà.

Nel caso che tale documentazione consista in certificazioni emesse da organi della Pubblica Amministrazione e che sia trascorso il tempo di validità di tali documenti, in caso di esito positivo dell'istruttoria l'ufficio richiederà, prima dell'emissione del provvedimento, l'annotazione autografa della conferma di validità sui documenti stessi.

Art.14 Istruttoria delle Pratiche

Lo svolgimento dell'istruttoria, in tutte le fasi previsti dalla legge e dalla Delibera Criteri deve essere documentato tramite la compilazione di un apposito resoconto dell'*iter*.

Al termine delle singole fasi istruttorie il responsabile redige un proprio parere sintetico motivato circa l'opportunità di accoglimento o di reiezione della domanda.

In presenza della documentazione completa, l'ufficio dà corso ai controlli ed alle verifiche circa la veridicità delle certificazioni ed autocertificazioni, ed a richiedere i pareri ai competenti uffici ed Enti, come previsto all'art.7 e art. 12 del Titolo 1.2 .

Le istruttorie dovranno essere svolte in ordine di presentazione delle istanze, all'interno di ognuna delle articolazioni di cui all'art. 6 Titolo 1.1.

Art.15 Effettuazione dei Controlli

I controlli di tipo formale, con riferimento alla modulistica utilizzata ed alla corretta compilazione dei singoli riquadri (cioè la verifica della pertinenza e completezza delle informazioni fornite, indipendentemente dalla loro veridicità ed accuratezza), sono svolti su tutte le Istanze e S.C.I.A. presentate all'Ufficio.

Soltanto per il Modello PE1(3) o modulistica equivalente utilizzata dal richiedente, che costituisce una domanda e non una comunicazione, va verificata la regolarità del bollo.

I controlli di tipo sostanziale sono suddivisi tra le verifiche dei requisiti personali (moralì e professionali) e quelle dei requisiti dei locali e strutture d'esercizio.

VERIFICA REQUISITI PERSONALI:

Per i **requisiti morali** (art. 71, commi 1 e 2 DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI"), gli strumenti di controllo sono:

Se trattasi di persona fisica:

- CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Se trattasi di società:

- CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE, da richiedere alla CCIAA relativamente alle lettera f) comma 1 dell'art. 71;
- per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato: CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

- Relativamente alla lettera f) comma 1 dell'art. 71, per le persone fisiche nonché per le società nel caso non sia prodotto il certificato del registro delle imprese, per verificare che non sussistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia. Nel caso in cui la Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione, si può richiedere un CERTIFICATO con i CARICHI PENDENTI.

La verifica dei **requisiti professionali** (art. 71, comma 6, DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI"), può essere effettuata:

- Nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'Istituto presso cui è stato frequentato il corso;
- Nel caso di esercizio di attività in proprio, tramite certificato o visura camerale;
- Nel caso di attività come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite esibizione del libretto di lavoro o certificazione rilasciata dall'INPS, o altra documentazione idonea alla verifica delle mansioni svolte e del periodo lavorativo effettuato;
- Nel caso di titolo di studio, mediante la produzione di copia del diploma o simili, eventualmente corredato dall'elenco delle materie oggetto del piano di studi.

I requisiti morali e professionali prescritti dalla legge debbono essere posseduti effettivamente (e non solo potenzialmente) dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

VERIFICA DEI REQUISITI DEI LOCALI

I requisiti da verificare, a seconda dei tipi di attività di cui all'art. 6 Titolo 1.1 sono i seguenti:

ATTIVITÀ di cui all' 6, punti	Regolamento di polizia. Urbana.	Regolamenti edilizi	Norme urbanistiche	Delibera Criteri	d'uso Destinazioni	locali Sorvegliabilità dei
[1] Al pubblico	X	X	X	X	X	X
[2] Al pubblico in situazioni particolari [lett. d)]	X	X	X	X	X	X
[2] Al pubblico in situazioni particolari [lett. a),b),c),e),f)]	X	X	X		X	X
[3] Non aperti al pubblico	X	X	X		X	X
[4] Circoli privati	X	X				X
[5] Al domicilio					X (1)	
[6] A mezzo Distributori Automatici .	X					X
[7] Su aree pubbliche	X		X			X
[8 o 9] In strutture ricettive o agrituristiche	X	X	X		X	

(1) per la somministrazione al domicilio del consumatore la destinazione dei locali va verificata per i magazzini e i locali di cottura e preparazione (se presenti sul territorio comunale).

Laddove la legge prescrive la necessità di disporre di un titolo (certificato prevenzione incendi, agibilità, ecc.), l'interessato deve effettivamente disporre del titolo e non semplicemente dei requisiti per ottenerlo (salvo nel caso di titoli ottenibili con semplice Dichiarazione dell'interessato, che comunque deve essere stata presentata anteriormente alla comunicazione o domanda).

Essere in regola con le norme sulla destinazione d'uso, significa disporre di un provvedimento di agibilità relativo alla specifica destinazione d'uso commerciale, o ad altra compatibile a seconda delle classificazioni stabilite dalla normativa urbanistica vigente nel comune.

Per quanto riguarda i requisiti sanitari, la notifica all'A.S.L. ai sensi del Reg. CE 852/2004 e relative norme regionali di applicazione, deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

Qualora in corso di istruttoria si riscontrino irregolarità tali da non consentire l'avvio di attività soggette solo a comunicazione, ne va dato immediatamente notizia all'interessato utilizzando i moduli indicati nell'Allegato 26 MODULISTICA DA UTILIZZARE PER I PROVVEDIMENTI COMUNALI

Art.16 Richieste di Pareri ad Organi Esterni

Qualora il richiedente dichiara di essere in regola con requisiti consistenti in titoli autorizzativi rilasciati da altri Enti (V.V.F.F., Provincia, A.R.P.A., etc.), senza allegare copia del titolo stesso, o qualora la pratica richieda per qualunque motivo un parere di altre amministrazioni, la richiesta di parere o di informazioni viene inoltrata all'organo esterno a cura del RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Art.17 Conferenze di Servizi Interne all'Amministrazione

Prima della scadenza dei termini di conclusione del procedimento, e comunque entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza degli stessi, qualora non siano pervenuti al RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE tutti i pareri endoprocedimentali richiesti agli uffici comunali o qualora, in qualunque momento il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE constati che i pareri dei diversi uffici non consentono di concludere il procedimento, lo stesso provvede a convocare una conferenza di servizi per addivenire ad una decisione finale.

Dello svolgimento della conferenza viene redatto un verbale, che costituirà il presupposto per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

TITOLO 1.3. EMISSIONE DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Art.1 Obbligo di Conclusione dei Procedimenti

Il procedimento, sia esso ad istanza di parte è comunque concluso con l'adozione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione. I procedimenti di S.C.I.A. sono conclusi con l'invio di una presa d'atto o l'adozione di un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni ed il rilascio delle prese d'atto sono di competenza del RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Art.2 Silenzio Assenso

Fatto salvo quanto previsto dal suddetto art. 1, decorsi 45 giorni dalla presentazione dell'Istanza, salvo le legittime interruzioni dei termini, qualora non intervenga la determinazione del RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE, l'Istanza si intende comunque accolta.

Qualora l'Amministrazione ritenga che non sussistano i presupposti per la maturazione del silenzio assenso, provvederà immediatamente a darne notifica all'interessato indicandone i motivi e diffidandolo dal proseguire l'esercizio dell'attività come se fosse legittimamente autorizzato.

Art.3 Diniego dell'autorizzazione

In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti delle quali, se pertinenti, sarà tenuto conto nell'adozione del provvedimento finale. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere per l'intero dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

I motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, andranno specificati nell'atto di diniego dell'autorizzazione adottato dal RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE, con il quale saranno altresì specificati quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati.

Art.4 Rilascio dei Titoli Autorizzativi

I titoli autorizzativi e le prese d'atto vanno rilasciati utilizzando i moduli indicati nell'Allegato 26 MODULISTICA DA UTILIZZARE PER I PROVVEDIMENTI COMUNALI

Art.5 Intestazione dei Titoli Autorizzativi

I titoli autorizzativi, siano essi autorizzazioni o prese d'atto, vanno intestati:

Nel caso di Ditte Individuali: Al titolare dell'attività, indicando "in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale";

In caso di Società o Enti Collettivi: Al legale rappresentante, indicando “in qualità di legale rappresentante” della Ditta (o Ente) e riportando l’esatta ragione sociale, sede legale e codice fiscale dell’organismo rappresentato.

Art.6 Validità Temporale dei Titoli Autorizzativi

I titoli autorizzativi e le prese d’atto di cui al presente regolamento hanno validità temporale illimitata, e non sono soggetti a vidimazione o dichiarazione di prosecuzione di attività.

I titoli autorizzativi emessi in forma stagionale hanno durata illimitata e validità limitata ai periodi dell’anno in essi espressamente indicati.

Art.7 Comunicazioni ad Altri Enti

Dei rilasci delle autorizzazioni amministrative viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

Giunta regionale
Questore
Prefetto
A.S.L. territorialmente competente
C.C.I.A.A. territorialmente competente
Comando della Polizia Locale
Gesem
Ufficio Tecnico

Delle revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

Questore
Prefetto
A.S.L. territorialmente competente
Comando della Polizia Locale
Gesem
Ufficio Tecnico

Ai fini delle rilevazioni dell’Osservatorio sul Commercio, vanno comunicate alla Regione tutti i dati relativi alla consistenza ed alle variazioni periodiche della rete di somministrazione, secondo le modalità periodicamente comunicate dalla Regione stessa.

TITOLO 1.4. ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA E SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ

Art.1 Organizzazione degli Spazi

Gli esercizi possono essere organizzati su uno o più piani, con accesso diretto dalla pubblica via, secondo le norme e i requisiti stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, e sulla sorvegliabilità nazionali e locali.

Gli spazi facenti capo ad un'unica autorizzazione possono essere articolati in più locali o aree comunicanti tra loro. Non possono essere considerati facenti capo ad un'unica autorizzazione i locali e le aree non comunicanti e tali che per spostarsi dall'uno all'altro occorra attraversare spazi privati, anche condominiali, salvo che si tratti di esercizi interni ad un centro commerciale.

La separazione fra superficie di somministrazione e superficie adibita ad altri usi deve essere realizzata generalmente con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti e al pavimento, salvo nei casi particolari di cui al comma successivo.

Nel caso l'attività di somministrazione sia svolta in abbinamento ad attività commerciali, artigianali o produttive, gli spazi di somministrazione, pur dovendo avere le caratteristiche di cui all'articolo seguente, non debbono necessariamente essere fisicamente separate da quelle delle altre attività.

Art.2 Superficie di Somministrazione: Definizione

Per superficie di somministrazione si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di somministrazione.

In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, apparecchi da gioco, espositori o simili, purché si tratti di locali in cui il pubblico abbia libero accesso.

Non sono comunque da considerarsi come area di somministrazione:

- i servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale;
- i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali i magazzini, i depositi, gli uffici;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina, compresa la zona lavaggio lavastoviglie;
- il locale dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- le zone casse;
- il locali filtranti e separanti in genere;
- i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non sia consentita la permanenza di persone;

Art.3 Abbinamenti ad Attività di Servizio o Vendita

L'abbinamento di attività di somministrazione ad attività di servizio (artigianato, *etc.*) o di vendita al dettaglio o all'ingrosso è, in via generale, possibile a condizione che sia possibile rispettare tutte le norme programmatiche, urbanistiche e sanitarie, nonché relative all'esercizio dell'attività (comprese quelle sugli orari) relative ad ognuna delle attività abbinata.

TITOLO 1.5. I CAMBIAMENTI DI TITOLARITÀ

Art.1 Subingressi- Generalità

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di somministrazione in proprietà o in gestione comporta il diritto del subentrante alla continuazione dell'attività alle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche, nonché quello della reintestazione a suo nome degli eventuali titoli autorizzativi del cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

In merito ai requisiti igienico sanitari dei locali, unitamente alla comunicazione di subingresso, comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, l'interessato dovrà presentare notifica ai fini igienico sanitari per la variazione della registrazione dell'attività, che sarà trasmessa dall'Ufficio all'ASL.

Art.2 Subingresso per Atto tra Vivi

Nel caso di trasferimento dell'attività per atto tra vivi, il subentrante deve trasmettere la comunicazione prima di dare materialmente inizio all'attività di somministrazione nell'esercizio acquistato o contestualmente all'attivazione della stessa.

Salvo che non risulti diversamente dall'atto di cessione, l'attività si presume iniziata alla data di stipula del contratto stesso. Di conseguenza, la prosecuzione dell'attività da parte del cedente dopo tale data configura l'esercizio abusivo dell'attività stessa. Alla comunicazione di subingresso va allegato l'atto notarile o la dichiarazione del notaio.

Art.3 Subingresso "Mortis Causa"

In caso di subingresso per causa di morte, il subentrante che continua l'attività del "*de cuius*", anche a titolo provvisorio, è tenuto a presentare la comunicazione di subingresso precedentemente o contestualmente alla riattivazione dell'esercizio nei 365 giorni successivi alla data di morte del titolare. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili al subentrante.

Entro lo stesso termine il subentrante deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la continuazione dell'attività.

Il subentrante, per iniziare l'attività deve comunque essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 1 Titolo 1.6.

Qualora gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un solo rappresentante oppure costituire una società.

Art.4 Subingresso in Gestione

Nel caso che un esercizio venga ceduto in gestione, l'interessato dovrà depositare la S.C.I.A. per la comunicazione del subingresso in gestione, corredata da copia del contratto di gestione, e dovranno essere depositate le autorizzazioni o prese d'atto del cedente.

L'Ufficio rilascia al gestore, che deve possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività sin dalla data di inizio della gestione, delle stesse autorizzazioni, con l'annotazione "*si rilascia in qualità di gestore pro-tempore fino al*" o simili.

Alla scadenza del periodo di gestione, se la stessa fosse prorogata, si annoterà la proroga sulle autorizzazioni del gestore. In caso contrario, le autorizzazioni intestate al gestore verranno, previa domanda presentata dall'interessato e corredata dei relativi documenti, reintestate al precedente titolare.

Qualora il titolare non inoltri la domanda o comunicazione di reintestazione e non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di cessazione della gestione, salvo proroga motivata, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art.5 Cambio di Legale Rappresentante e sede legale

La modifica del legale rappresentante o dei soggetti aventi potere di amministrazione della società non costituisce fattispecie di subingresso. Essa deve venire comunque comunicata al Comune entro 30 giorni, accompagnando la comunicazione con un certificato camerale con dicitura antimafia e da autocertificazione del possesso da parte del nuovo rappresentante dei requisiti morali e, se necessario, di quelli professionali.

Art.6 Cambio di Compagine sociale o di Denominazione dell'Azienda

Il cambio dei soci dell'azienda non richiede comunicazione al Comune salvo nel caso avvenga il cambio di soci di s.n.c. o di soci accomandatari di s.a.s. In tale ipotesi va comunicato al Comune il cambiamento dei soci, accompagnato dagli estremi dell'atto di cessione quote, o da certificato camerale, e dalla sottoscrizione delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e, se del caso, professionali per l'esercizio dell'attività.

Il cambiamento di denominazione dell'azienda, non costituisce subingresso e va semplicemente comunicato al Comune che provvederà all'annotazione della nuova denominazione sul titolo o all'emissione di una copia aggiornata del titolo stesso.

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

TITOLO 1.6. Requisiti Comuni a Tutti i Tipi di attività

Art.1 I requisiti Morali

Lo svolgimento, in qualunque forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, richiede il possesso, da parte dei soggetti interessati all'attività, dei requisiti morali di cui all'Art.71, comma 1 e 2, del DECRETO LEGISLATIVO "SERVIZI".

Non si considerano in possesso dei requisiti morali, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, per i soggetti di cui al comma precedente lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nello specifico:

Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;

Società in nome collettivo: da tutti i soci;

Società a responsabilità limitata: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;

Società di capitali, anche consortili, Società cooperative, Consorzi cooperativi, Consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile (Consorzi con attività esterna): dal legale

rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
Consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile (Consorzi, Consorzi di cooperative, Associazioni temporanee di imprese, Consorzi di urbanizzazione): da chi ne ha la rappresentanza, dagli imprenditori o da società consorziate;
Società di cui all'art. 2506 del codice civile (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato): da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Nell'ipotesi in cui l'impresa individuale o la società abbia nominato un delegato alla somministrazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti morali di cui sopra.

Art.2 I requisiti professionali

Per lo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività di somministrazione, anche nei confronti di una cerchia ristretta di persone, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) Essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) di cui alla L.426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del DM 375/88, ovvero:
a): tabelle I, VI, VII; b): tabelle II, III, IV, V; c): tabella VIII;

I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società, associazione o organismo collettivo, oppure da altra persona specificamente delegata, il cui nominativo deve essere indicato espressamente nell'istanza.

Qualora una società venga a trovarsi priva del preposto provvisto dei requisiti professionali l'attività dovrà essere sospesa sino alla nomina del nuovo preposto.

La modifica del preposto deve essere comunicata al Comune ed ha efficacia dal momento della protocollazione della comunicazione.

Art.3 I requisiti delle strutture

Le strutture edilizie e/o gli spazi aperti destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione debbono avere idonea destinazione d'uso in base alle vigenti norme degli strumenti urbanistici comunali.

È comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.

La destinazione d'uso e l'agibilità debbono sussistere:

Per le attività soggette a semplice comunicazione o S.C.I.A.: dal momento in cui viene presentata la comunicazione.

Per le attività soggette ad autorizzazione: dal momento del concreto avvio dell'attività di somministrazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui i locali e gli spazi non posseggano la destinazione d'uso richiesta all'atto di presentazione dell'Istanza, ma risulti possibile effettuare il cambio di destinazione d'uso, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, fatta salva l'acquisizione della destinazione d'uso prevista prima dell'avvio dell'attività, pena la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art.4 Destinazione d'uso urbanistica richiesta

La destinazione d'uso urbanistica richiesta è quella necessaria per lo svolgimento in forma autonoma delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia che sia svolta in locali aperti al pubblico che in locali non aperti al pubblico ma aventi configurazione ed accessibilità autonome (accesso diretto sulla pubblica via, oppure edificio o porzione di edificio utilizzabili per l'attività di somministrazione anche separatamente dall'attività principale a cui siano occasionalmente abbinati), quindi, in base alle NTA dello Strumento Urbanistico vigente la *GF III° - Pubblici esercizi di divertimento e spettacolo*.

Per le attività aperte al pubblico in situazioni particolari, o non aperte al pubblico generico, in quanto abbinata in via prevalente ad attività di trattenimento, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, turistiche, socio-assistenziali, religiose, educative, e simili, nonché per le mense interne a complessi aziendali, gli esercizi interni a caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, stazioni dei mezzi pubblici e simili, e comunque tali da costituire una destinazione urbanistica non autonoma ma complementare, è necessaria la destinazione d'uso richiesta dal vigente strumento urbanistico per l'attività principale.

Art.5 Rispetto delle Norme Urbanistiche ed Edilizie

Vanno comunque rispettate le norme urbanistiche ed edilizie previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi in rapporto al tipo di destinazione d'uso necessaria ai sensi del suddetto art. 4.

Art.6 La sorvegliabilità dei locali

I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non aperti al pubblico o abbinati ad altre attività, debbono rispondere ai criteri di sorvegliabilità stabiliti per ogni singola fattispecie dal Decreto del Ministro dell'Interno 17/12/1992 n. 564 *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*.

La verifica viene effettuata preliminarmente sul progetto o sulla planimetria dei locali, che deve avere il livello di dettaglio necessario ad individuare i requisiti e le caratteristiche previste dal suddetto Decreto. Qualora i requisiti risultino verificati si potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione, che sarà comunque assoggettata a controllo tramite sopralluogo diretto da parte degli uffici competenti prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio.

Qualora dal controllo preliminare svolto sulla documentazione, i requisiti non risultino verificati, l'Ufficio comunicherà le irregolarità riscontrate e gli interventi correttivi necessari e i termini verranno interrotti fino all'adeguamento del progetto.

TITOLO 1.7. Criteri di programmazione delle Autorizzazioni

Art.1 Attività soggette ai criteri di programmazione

I presenti criteri di programmazione si applicano esclusivamente alle attività APERTE AL PUBBLICO, come definite all'art. 6 Punto 1 Titolo 1.1.

Gli stessi si intendono aggiuntivi rispetto a tutti gli altri requisiti e prescrizioni applicabili alla generalità degli esercizi di somministrazione.

Art.2 Criteri Generali di Attuazione

Fermi restando gli obblighi di rispetto dei requisiti personali e professionali, delle disposizioni edilizie, urbanistiche e sanitarie, le istanze di autorizzazione all'apertura o al trasferimento vanno di regola accolte salvo che non contrastino con le norme di ammissibilità per zona o che rientrino nelle aree di esclusione definite nella Sezione II del presente Titolo.

Le norme di ammissibilità per zona non si applicano alle strutture a funzione particolare definite nella Sezione III del presente Titolo, salvo quando espressamente indicato.

Art.3 Norme per gli esercizi Esistenti

Gli esercizi esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento potranno:

- Continuare l'attività nell'attuale localizzazione, ampliando o riducendo il contenuto merceologico secondo quanto previsto dalle norme generali di legge;
- Ampliare la superficie di somministrazione entro i limiti massimi ammissibili in base alle norme dello Strumento Urbanistico vigente per la zona urbanistica dove sono collocati;
- Ridurre la superficie di somministrazione, purché vengano rispettati i requisiti qualitativi e funzionali minimi secondo quanto disposto dall'Art. 8 dell'allegato alla DGR VIII/6495 del 23/01/2008;
- Trasferirsi all'interno della stessa zona commerciale nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative all'area dove intende trasferirsi;
- Trasferirsi in altra zona solo qualora in tale zona sia previsto l'insediamento di nuovi esercizi, ai sensi dell'art. 6 Titolo 1.7.

Art.4 Criteri di rilascio delle autorizzazioni stagionali

Si considerano stagionali le autorizzazioni che consentono l'attività dell'esercizio per non oltre 6 mesi all'anno, suddivisi in non più di due periodi, a richiesta dell'operatore.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni di tipo stagionale.

Sezione I – Normativa di Zona

Art.5 Individuazione delle Zone di Programmazione

Ai fini dell'applicazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni, il territorio è suddiviso nelle seguenti zone, e sub zone come individuate nell'Allegato Cartografico 1 – Azzonamento

Zona 1: Centro Storico

Zona 2: Semicentrale

Zona 3: Valera

Zona 4: Esterna

Art.6 Ammissibilità in rapporto alla zona di programmazione

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisce un'attività economica di iniziativa privata e pertanto non assoggettabile a limitazioni preventive di carattere concorrenziale. La sua collocazione, in particolare in una situazione urbana particolarmente articolata e delicata come quella di ARESE deve comunque rispondere a criteri di armonico inserimento nel tessuto cittadino, evitando di generare situazioni di conflitto o convivenza difficile con le altre funzioni presenti, nonché di attrarre all'interno delle aree residenziali flussi aggiuntivi di traffico o di stazionamento di persone che vadano oltre al soddisfacimento dei bisogni della residenza.

Il ruolo del servizio di somministrazione ha anche delle potenzialità estremamente positive laddove venga specificamente dimensionato e collocato in funzione delle esigenze di socializzazione e di vitalizzazione del tessuto urbano, ma ciò richiede, in una situazione come quella di ARESE un accurato studio delle localizzazioni all'interno di progetti di riqualificazione urbana.

La strategia localizzativa prescelta è quindi quella di valutare l'ammissibilità delle richieste di aperture in base alla valutazione dell'impatto che la specifica attività, secondo le modalità effettive di svolgimento, può avere in rapporto alla collocazione sul territorio (zone di programmazione e zone di piano urbanistico), partendo dall'idea che le attività possano essere sempre autorizzate salvo che vengano a confliggere con le esigenze di viabilità, ordine pubblico e compatibilità socio ambientale rispetto all'intorno in cui si collocano.

Di conseguenza le domande di nuova autorizzazione, ferme restando il rispetto di tutte le altre disposizioni dei presenti criteri, nonché della compatibilità urbanistica in base al PRG, riportata nell'allegata tabella, sono da intendersi accoglibili qualora il relativo indicatore netto di impatto, calcolato come indicato nei successivi commi, non superi il livello massimo di soglia previsto per ognuna delle zone di programmazione, indicato nella tabella 6 in calce.

L'indicatore netto di impatto (INI) si calcola aggiungendo all'Indicatore di Impatto Base (IIB), definito in rapporto alla tipologia di attività svolta (definita in base alle denominazioni di cui all'art. 2 Titolo 1.11) ed alla zona di programmazione, i punteggi di maggiorazione definiti in funzione della zona urbanistica di collocazione e della dimensione dell'esercizio, e sottraendo i punteggi di mitigazione corrispondenti alle caratteristiche ed agli interventi di mitigazione effettivamente messi in atto.

Se l'applicazione dei punteggi di mitigazione si rivela necessaria per rimanere entro il livello di soglia previsto, alla domanda andrà aggiunta una relazione descrittiva dei suddetti elementi di mitigazione e Criteri Autorizzazioni Pubblici Esercizi ARESE – Requisiti Svolgimento Attività

la sottoscrizione di un impegno a mantenere in atto tali effetti di mitigazione, per tutta la durata dell'attività, pena l'obbligo di riduzione in pristino dei suddetti elementi o la modifica della tipologia o dimensione dell'attività fino a rientrare nella soglia di ammissibilità.

Indipendentemente da ciò il superamento della soglia di ammissibilità è comunque considerato come violazione alle norme dei presenti criteri e conseguentemente sanzionato ai sensi dell'art. 14 Titolo 1.13.

La modifica di tipologia o dimensione che non porta al superamento della soglia di ammissibilità va semplicemente comunicato al Comune prima dell'effettuazione.

La modifica di tipologia o dimensione che porta al superamento della soglia di ammissibilità può invece essere effettuata soltanto aggiungendo elementi di mitigazione sufficienti a mantenersi all'interno della soglia. In questo caso andrà effettuata comunicazione preventiva al Comune, corredata dalla relazione sui provvedimenti aggiuntivi di mitigazione. Se il Comune non oppone provvedimenti ostativi entro il termine perentorio di 30 giorni la modifica può essere effettuata.

I trasferimenti da una zona all'altra sono possibili a condizione che l'esercizio trasferito rimanga entro la soglia di sostenibilità ammessa per la zona.

I trasferimenti nella stessa zona sono possibili a condizione che l'esercizio trasferito rimanga entro la soglia di sostenibilità ammessa per la zona, oppure, se nella localizzazione di origine l'esercizio, preesistente alla presente delibera di criteri, non avesse rispettato la soglia di ammissibilità, il superamento di tale soglia nella nuova localizzazione sia inferiore di almeno il 50% a quello di partenza.

Lo stesso criterio vale per la sostituzione, diversa dai casi di subingresso (nei quali il subentrante ha diritto all'esercizio dell'attività alle medesime condizioni del cedente), degli esercizi che venissero a cessare, purché sia garantita l'ammissibilità urbanistica ed il rispetto dell'accessibilità secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Le caratteristiche degli elementi di mitigazione sono:

- a) **Insonorizzazione dei locali:** consiste nella insonorizzazione dei locali in maniera sufficiente a non fare percepire dall'esterno i rumori generati all'interno dei locali, anche in caso di musica, e nella disponibilità di impianto di condizionamento che permetta di operare anche nella bella stagione a finestre chiuse.
- b) **Misure di prevenzione e/o controllo del disturbo ai vicini:** consistono in accorgimenti ed interventi per prevenire il possibile disturbo acustico ai residenti limitrofi all'esercizio commerciale, come ad esempio:
 1. sistemi o dispositivi per il controllo e la limitazione della potenza sonora negli impianti elettroacustici di diffusione musicale;
 2. accorgimenti e dispositivi per l'attenuazione della propagazione del rumore per via strutturale legato al funzionamento di celle frigorifere, di banchi frigo ed impianti analoghi;
 3. installazione di unità esterne (moto condensanti, gruppi di raffreddamento, pompe di calore), di potenza sonora coerente al loro posizionamento, a servizio di impianti di climatizzazione e/o condizionamento dell'aria confinata.
- c) **Disponibilità effettiva di parcheggi** che consentano di evitare la sosta dei veicoli degli avventori lungo la strada pubblica (successivo art. 9).
- d) **Distanza oltre i 100 metri:** l'ingresso dell'esercizio dista più di 100 metri in linea d'aria da abitazioni (esclusa quella del gestore) o locali destinati al riposo delle persone o da scuole.
- e) **Altri elementi di mitigazione:** specificamente studiati per la particolare situazione, quali:
 - Elementi di mitigazione dell'impatto ambientale: alberature, pannelli, asfalti o barriere fonoassorbenti, collocazione particolare degli accessi, ecc.;

- Organizzazione di servizi di vigilanza e security diretti anche ad evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica o di danneggiamenti della proprietà pubblica e privata.

Nel caso di adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di protocolli di qualità per le attività di somministrazione, l'adesione a tali protocolli costituisce un elemento di mitigazione da conteggiarsi pari al massimo del punteggio previsto per il punto e).

ZONA URBANISTICA		DESTINAZIONE D'USO COMPATIBILE
<i>Zone inedificabili</i>	<i>ZI</i>	<i>No</i>
<i>Zone pubbliche e di uso pubblico</i>	<i>ZPU</i>	<i>No (1)</i>
<i>Zone per servizi urbani e territoriali "F"</i>	<i>ZS</i>	<i>No</i>
<i>Zone per insediamenti prevalentemente residenziali</i>	<i>ZR</i>	<i>Si escluse le zone C2 e C3(2)</i>
<i>Zone per il verde privato</i>	<i>ZV</i>	<i>No</i>
<i>Zone per insediamenti produttivi</i>	<i>ZPR</i>	<i>Si (3)</i>
<i>Zone per insediamenti prevalentemente terziari</i>	<i>ZT</i>	<i>Si</i>
<i>Zone per insediamenti agricoli</i>	<i>ZA</i>	<i>No</i>

(1) Solo nelle zone di servizi pubblici per l'industria ed il terziario sono ammesse le attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi e terziari quindi solo le attività Titolo 1.1 art. 6, comma 3.

(2) Ad esclusione delle attività Titolo 1.1 art. 6 comma 2 lettera a)

(3) Limitatamente alle attività Titolo 1.1 art. 6 comma 2 lettera a)

(*) la tabella si applica sulla base del vigente PRG, in sede di PGT verrà sostituita da analoghe tabelle all'interno del Piano delle Regole.

DENOMINAZIONI (2)	INDICATORE DI IMPATTO			
	(per zona di programmazione)			
	z.1	z.2	z.3	z.4
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili,	30	50	50	50
b) esercizi con cucina tipica lombarda	30	50	50	50
c) tavole calde, self service, fast food e simili,	50	70	70	70
d) pizzerie e simili	30	50	50	50
e) bar gastronomici e simili,	30	70	50	70
f) bar-caffe e simili	30	70	50	70
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili	30	50	50	50
h1) wine bar, enoteche, caffetterie, sala da the e simili	30	50	50	50
h2) birrerie, pub,	50	70	70	70
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili	70	90	90	90

(**) Nel caso in cui vengano svolte più attività negli stessi locali, di cui alla precedente tabella, verranno assunti gli indicatori dell'attività a maggior impatto sulla zona di programmazione.

TAB. 3 – PUNTEGGIO DI MAGGIORAZIONE PER ZONA URBANISTICA*

	<i>servizi pubblici per l'industria ed il terziario</i>	<i>prevalentemente residenziali</i>	<i>insediamenti produttivi</i>	<i>insediamenti prevalentemente terziari</i>
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili,	NC	50	NC	30
b) esercizi con cucina tipica lombarda	NC	50	NC	30
c) tavole calde, self service, fast food e simili,	30	80	NC	50
d) pizzerie e simili	NC	70	NC	50
e) bar gastronomici e simili,	NC	50	NC	30
f) bar-caffè e simili	NC	50	NC	30
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili	NC	30	NC	30
H1) wine bar, enoteche, caffetterie, sala da the e simili	NC	70	NC	30
H2) birrerie, pub,	NC	100	NC	50
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili	NC	100	NC	70

NC.= NON COMPATIBILE ai sensi della **Tabella 1 - Compatibilità Urbanistica**

* La destinazione urbanistica di zona corrisponde a quella indicata come principale o prevalente nelle N.T.A. o nel P.d.R.

TAB. 4 – PUNTEGGIO DI MAGGIORAZIONE PER DIMENSIONE (PMDIM)

DENOMINAZIONI (2)	SUPERFICI			
	<50	51/100	101/200	>200
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili	0	0	10	20
b) esercizi con cucina tipica lombarda	0	0	10	20
c) tavole calde, self-service, fast food e simili	0	0	20	30
d) pizzerie e simili	0	0	20	30
e) bar gastronomici e simili	0	10	30	40
f) bar-caffè e simili	0	10	30	40
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili	0	10	30	40
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili	0	10	30	40
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili	30	40	50	60

TAB. 5 – PUNTEGGI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE

DENOMINAZIONI	INSONORIZZAZIONI	PREVENZIONE DISTURBO	PARCHEGGI EFFETTIVI(*)	DISPTANZA > 100 METRI	ALTRI FATTORI DI MITIGAZIONE
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili	20	20	30	30	20
b) esercizi con cucina tipica lombarda	20	20	30	30	20
c) tavole calde, self-service, fast food e simili	20	20	30	30	20
d) pizzerie e simili	30	20	30	30	20
e) bar gastronomici e simili	20	20	30	30	20
f) bar-caffè e simili	20	20	30	30	20
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili	20	20	30	30	20
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili	30	20	30	30	20
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili	50	20	30	30	20

(*) le modalità di assegnazione del punteggio previsto per questo elemento di mitigazione sono regolate dal successivo art. 9

TAB 6- LIVELLO MASSIMO DI SOGLIA PER ZONA DI PROGRAMMAZIONE

	Livello massimo di soglia	Note
Zona 1: Centro Storico	50	
Zona 2: Semicentrale	30	
Zona 3: Valera	50	
Zona 4: Esterna	70	

Art.7 Disposizioni particolari

I criteri di programmazione per l'autorizzazione di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti all'interno di aree soggette a Piano Attuativo o ricadenti in ambiti sottoposti ad atti di programmazione negoziata, saranno previsti, per ogni singolo ambito di intervento, nella specifica normativa di piano, sentita la commissione comunale dei pubblici esercizi.

Art.8 Standard di Parcheggio

Gli standard di parcheggio sono quelli definiti in funzione della superficie dell'esercizio, dalle Norme Tecniche dello Strumento Urbanistico Generale o del Piano Attuativo relativo alle zone in cui si trova l'esercizio.

L'autorizzazione all'uso temporaneo di spazi aggiuntivi all'aperto non richiede aumento dei parcheggi, ma la loro utilizzazione non potrà comunque comportare una riduzione delle aree effettivamente utilizzate a parcheggio al di sotto dello standard minimo individuato dallo Strumento Urbanistico vigente.

Art.9 Dotazione di Parcheggi effettivi

Per dotazione di parcheggi effettivi si intende la disponibilità da parte del titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di aree destinate alla sosta dei veicoli dei clienti della propria attività.

Il titolare dell'autorizzazione non deve necessariamente essere proprietario delle aree destinate a tale finalità, ma ne può avere la disponibilità, almeno durante l'orario di apertura al pubblico, a qualsiasi titolo (affitto, gestione, convenzione,...ecc) purché documentalmente provata.

Tali aree non devono essere collocate ad una distanza superiore ai 100 m dagli accessi all'attività. Nel caso in cui tali limiti non siano rispettati è ammessa deroga se il titolare dell'attività di somministrazione può disporre di servizi di trasporto che consentano il trasferimento degli avventori dalle aree a parcheggio al locale di esercizio e vice versa (es. bus navetta, ecc...).

Il punteggio di mitigazione previsto per la dotazione di parcheggi effettivi verrà assegnato secondo le seguenti modalità:

1. su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone ZTL* e delle aree ove lo strumento urbanistico non prevede standard di parcheggio, il punteggio di mitigazione previsto per l'elemento "dotazione effettiva di parcheggi" sarà così assegnato:
 - 50% del punteggio a fronte della realizzazione effettiva degli spazi a parcheggio previsto come standard dalle norme urbanistiche senza monetizzazione (nemmeno parziale)
 - 50% del punteggio a fronte della messa a disposizione di ulteriori parcheggi effettivi rispetto allo standard urbanistico nella misura di 1 punto ogni 10% di disponibilità aggiuntiva rispetto agli standard urbanistici obbligatori.
2. Zone ZTL*: verrà sempre assegnato, per qualunque tipologia di attività, il massimo del punteggio dell'elemento di mitigazione.
3. Zone laddove lo strumento urbanistico non prevede standard di parcheggio: verrà sempre assegnato forfettariamente, per qualunque tipologia di attività, il 50% del punteggio previsto per l'elemento di mitigazione per la zona di interesse.

* pur non essendo presenti si evidenzia quale opzione di aree con il controllo degli accessi.

Sezione II – Aree di esclusione o limitazione degli insediamenti

Art.10 Aree di Limitazione degli Insediamenti

Allo scopo di garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, evitando l'eccessiva vicinanza tra esercizi pubblici e luoghi di culto, ospedali, case di riposo, residenze, ecc., nonché di garantire il decoro urbano e le condizioni ambientali più corrette per il servizio, le zone e le aree del territorio dove non può essere autorizzato, fatto salvo quanto indicato all'ultimo comma, lo svolgimento di alcuna attività di trattenimento a carattere continuativo anche stagionale all'aperto in abbinamento alla somministrazione, neppure su area privata:

- Zona 1: Centro Storico
- Zona 2: Semicentrale
- Zona 3: Valera
- Aree soggette a Piani Attutivi, se non esplicitamente previsto nella specifica normativa di piano.

Lo svolgimento delle attività di intrattenimento sarà disciplinato da uno specifico regolamento urbanistico-commerciale redatto dai competenti uffici comunali, che valuterà gli impatti nella specifica zona.

Art.11 Salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale

In generale, lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi senza arrecare alcun danno né pregiudizio funzionale o estetico alla fruizione dei beni di tipo storico, archeologico, architettonico, artistico e ambientale esistenti in Comune.

Di conseguenza, le insegne, gli accessori esterni (porta rifiuti, fioriere, tende, elementi di illuminazione, ecc.), e gli eventuali *dehors* degli esercizi pubblici dovranno essere realizzati in modo da inserire armonicamente con le emergenze meritevoli di tutela, evitare di precluderne la vista o di rischiare danneggiamenti alle stesse.

Sezione III – Attività interne a strutture particolari

Art.12 Definizione e Norme Generali

Le attività di somministrazione collocate all'interno o nelle pertinenze di altre attività commerciali o di servizio aperte al pubblico di cui agli articoli della presente sezione e per le quali costituiscono un servizio complementare non in grado di esercitare un'attrazione autonoma, ma dotate di una stretta connessione fisica e funzionale con l'attività principale, non sono soggetti ai vincoli generali di zona, e sono autorizzabili in tutti i casi in cui risulta autorizzabile l'attività principale.

Tali attività non possono operare al di fuori degli orari praticati dall'attività principale e debbono rispettare i vincoli specifici previsti a seconda delle tipologie degli articoli seguenti.

L'abbinamento di attività di somministrazione ad altri tipi di attività commerciali o di servizio o alle attività di cui agli articoli seguenti ma senza il rispetto dei vincoli in esse indicati, non costituisce un diritto e può essere autorizzata solo nei casi in cui l'attività risponde a tutti i criteri previsti dalle presenti disposizioni, similmente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in via autonoma.

Art.13 Abbinamento a Librerie e a Gallerie d'Arte

L'abbinamento di esercizi di somministrazione ad esercizi che svolgono in maniera prevalente od esclusiva la vendita o il noleggio di libri e materiale editoriale, materiale audiovisivo o di opere d'arte è sempre consentito alle seguenti condizioni:

- Che l'attività di somministrazione abbia accesso esclusivo dall'interno dell'esercizio
- Che la superficie di somministrazione non superi il 20% di quella di vendita e comunque con un massimo di 100mq
- Che l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata con insegne esterne

Art.14 Abbinamento ad esercizi di Grande Distribuzione

L'abbinamento di esercizi di somministrazione a singoli esercizi di vendita di grande distribuzione alimentare o non alimentare è sempre consentita alle seguenti condizioni:

- Che l'attività di somministrazione abbia accesso esclusivo dall'interno del singolo esercizio
- Che la superficie di somministrazione non superi i 250 mq
- Che l'attività di somministrazione non sia segnalata da insegne esterne.

L'apertura di esercizi di somministrazione all'interno delle grandi strutture di vendita, con ingresso autonomo dall'esterno, è invece assoggettata alle norme generali di zona e l'esercizio può anche essere pubblicizzato con insegne esterne.

Art.15 Abbinamento a locali in disponibilità della Pubblica Amministrazione

È sempre autorizzabile lo svolgimento di attività di somministrazione all'interno di locali di proprietà della Pubblica Amministrazione o comunque in disponibilità della stessa, o nelle relative pertinenze.

Le attività possono essere sia aperte al pubblico sia limitate ai fruitori della struttura pubblica, previa stipulazione di una convenzione che vincoli l'attività ad una funzione di pubblica utilità o pubblico interesse.

Le relative autorizzazioni dovranno essere rilasciate alla Pubblica Amministrazione e gestite direttamente o attraverso contratti di gestione che garantiscano il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione in capo alla Pubblica Amministrazione in caso di cessazione dell'attività.

Art.16 Abbinamento ai distributori di Carburante

L'abbinamento delle attività di somministrazione a quelle di distribuzione dei carburanti è ammessa, fermo restando quanto indicato nei commi seguenti, alla condizione della presenza dei requisiti personali del titolare e di quelli strutturali dei locali, nonché della sorvegliabilità degli stessi e della compatibilità urbanistica.

Deve inoltre essere rispettata la condizione che l'edificio destinato alla somministrazione non superi i 50 mq di superficie lorda e non determini una superficie coperta oltre il 20% dell'area fondiaria.

Tali attività non possono operare al di fuori degli orari praticati dall'attività principale con presenza di personale dedicato. E' escluso pertanto l'apertura dell'attività di somministrazione durante il servizio di distribuzione carburanti esclusivamente con self-service.

Art.17 Abbinamento a Sale Giochi

L'abbinamento di esercizi di somministrazione ad esercizi che svolgono l'attività di Sale Giochi è sempre consentito alle seguenti condizioni:

- Che l'attività di somministrazione abbia accesso esclusivo dall'interno dell'esercizio
- Che la superficie di somministrazione non superi il 20% di quella di vendita e comunque con un massimo di 100mq
- Che l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata con insegne esterne.

Art.18 Servizi di ristorazione interaziendale

Si intendono come servizi di ristorazione interaziendale le attività di somministrazione di pasti e/o bevande rivolte ai dipendenti delle aziende di una determinata zona ed al personale che per motivi funzionali o di lavoro debbono accedere alle aziende (fornitori, trasportatori, addetti alla manutenzione, rappresentanti, ecc.), svolti in locali collocati all'esterno dei recinti aziendali, con accesso diretto dalla pubblica via e fruibili dal personale di diverse aziende.

Tali servizi, non rientrando nella definizione di mensa aziendale interna, non figurano di diritto tra le attività non soggette ai criteri, ma si configurano a tutti gli effetti come esercizi aperti al pubblico.

In realtà, trattandosi comunque di servizi non rivolti alla generalità dell'utenza, non possono essere quantificati a priori nei criteri di ammissibilità delle singole zone, ma potranno essere liberamente attivati, senza limiti numerici o dimensionali, nelle zone di tipo produttivo individuate allo scopo nella Sezione I – Normativa di Zona, a condizione che si limitino effettivamente a fornire il servizio di ristorazione interaziendale

Per ottenere l'autorizzazione, i richiedenti dovranno presentare al Comune, unitamente all'istanza, un atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano, pena la revoca dell'autorizzazione, a:

- Garantire un servizio di estensione corrispondente quanto meno alla tipologia c) di cui all'Art: 6 dell'Allegato alla DGR VIII/6495/08, cioè : “tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo”;
- Limitare il servizio stesso esclusivamente al personale delle aziende e degli enti che abbiano stipulato con l'esercizio una convenzione che rispetti lo standard di base predisposto dal Comune con provvedimento dirigenziale, e che garantisca le modalità di controllo sull'accesso ai soli soggetti previsti dalla convenzione stessa, nonché la libera facoltà di accesso del

personale ispettivo comunale per le verifiche. Il testo della convenzione tipo predisposto dall'azienda nel rispetto degli standard fissati dal Comune, dovrà essere depositato presso l'ufficio commercio del Comune che, verificatane la corrispondenza allo standard di base, ne rilascerà all'interessato una copia vistata. L'elenco delle convenzioni sottoscritte, con una copia di ciascuna, dovrà essere tenuto nell'esercizio, a disposizione dell'autorità comunale per i controlli;

- Garantire un servizio di base corrispondente alla fascia di rapporto prezzi/qualità correntemente praticata dai servizi di ristorazione interaziendali della zona, allo scopo di rispondere alle esigenze generali dei lavoratori dell'area industriale. Questo non impedisce lo svolgimento anche di servizi di fascia superiore, purché sempre limitato all'utenza convenzionata;
- Garantire un orario minimo di apertura corrispondente all'orario dell'intervallo pranzo generalmente praticato dalle aziende della zona.
- Concordare con l'Amministrazione Comunale i turni di chiusura per ferie, in modo da garantire il servizio nei periodi di apertura delle aziende.
- Non trasferire l'attività al fuori dell'area produttiva di appartenenza.

TITOLO 1.8. Attività Aperte al Pubblico in Situazioni Particolari

Art.1 Ambito di Applicazione

Le norme del presente titolo si riferiscono alle attività aperte al pubblico operanti in situazioni particolari, come definite al Punto 2 lettere a), b), c), e), f) dell'art. 6 Titolo 1.1.

Art.2 Soggetti Titolari dell'Attività

Le attività di cui al presente titolo possono essere svolte sia direttamente dal titolare dell'attività principale, sia da altri soggetti, comunque in possesso dei necessari requisiti morali e professionali; in quest'ultimo caso, alla comunicazione va allegata una lettera di intenti del titolare dell'attività principale, o altro analogo documento, che dimostri la connessione tra l'attività di somministrazione e quella principale.

Va altresì allegata una planimetria dell'attività principale o altra documentazione comunque idonea che consentano di verificare i requisiti di prevalenza dell'attività principale.

L'attività di somministrazione può essere ceduta a terzi che ne abbiano i requisiti anche indipendentemente dall'attività principale, purché si dimostri con adeguato titolo il mantenimento della connessione funzionale con l'attività principale.

Art.3 Svolgimento dell'Attività

Il rapporto di connessione delle attività implica che l'attività di somministrazione deve essere svolta, ancorché non necessariamente in totale coincidenza di orario con quella principale, comunque in modo tale da configurare un rapporto di complementarità con la stessa.

Di conseguenza :

l'attività di somministrazione non potrà avere accesso autonomo e diverso rispetto a quella principale; potrà osservare orari più limitati di quelli dell'attività principale, ma tendenzialmente non eccedere quelli dell'attività principale se non per esigenze di servizio strettamente funzionali (es.: servizio di ristoro al pubblico in attesa dell'inizio di uno spettacolo o manifestazione).

non potrà rimanere aperta durante i periodi di chiusura dell'attività principale per ferie, turni di riposo, manutenzione, provvedimenti delle pubbliche autorità, ecc:

Art.4 Perdita della Connessione all'Attività Principale

In caso di sospensione o cessazione dell'attività principale, anche l'attività di somministrazione ad essa connessa dovrà essere sospesa o cessare.

L'attività di somministrazione non potrà essere trasferita separatamente da quella dell'attività principale.

In caso di perdita della connessione, il titolare dell'attività di somministrazione potrà richiedere la trasformazione in esercizio aperto al pubblico solo se ne ricorrano le condizioni ai sensi del Titolo 1.6 e del Titolo 1.7.

TITOLO 1.9. Attività non Aperte al Pubblico

Art.1 Ambito di Applicazione

Le norme del presente titolo si riferiscono alle attività non aperte al pubblico, come definite al Punto 3 dell'art. 6 Titolo 1.1.

Art.2 Limitazioni dell'Utenza

Per attività non aperte al pubblico si intende quella riservata ad un'utenza particolare, individuata da rapporti di tipo contrattuale- istituzionale (dipendenza da un'azienda, da un ente, appartenenza a una comunità, corpo militare, iscrizione ad una scuola o istituto universitario ecc.), oppure funzionale (pazienti di un ospedale, partecipanti ad un convegno e simili, fedeli o frequentatori di oratori, ecc.).

Il rapporto deve sussistere con l'azienda/ente nel cui interno si trovano le attività di somministrazione o con altri enti convenzionati.

Il servizio può essere reso:

per le mense aziendali o scolastiche: anche a personale che presti la propria opera, anche solo occasionalmente, presso l'azienda, o ivi si trovi in qualità ospite o visitatore;

per gli ospedali, case di riposo o di cura, comunità religiose e simili, anche alle persone che accedono all'ente per visite ai degenti, iniziative di studio, di culto, celebrazioni, iniziative culturali, e simili, purché non eccedenti i compiti istituzionali dell'ente e non configuranti un'autonoma attività economica.

Gli esercizi di questo tipo non possono avere l'accesso diretto sulla pubblica via e non possono essere trasferiti all'esterno dei locali dell'azienda o dell'ente.

Art.3 Soggetti Titolari dell'Attività

Le attività di cui al presente titolo possono essere svolte sia direttamente dall'azienda o ente titolare dell'attività principale, sia da altri soggetti, comunque titolari dei necessari requisiti morali e professionali.

In quest'ultimo caso, alla comunicazione va allegata il contratto con l'azienda o ente titolare dell'attività principale, che dimostri la connessione tra l'attività di somministrazione e quella principale e il divieto di somministrare pasti o bevande a soggetti esterni.

L'attività di somministrazione può essere affidata in gestione o ceduta a terzi che ne abbiano i requisiti, purché si dimostri con adeguato titolo il mantenimento della connessione funzionale con l'attività principale.

L'attività eventualmente svolta in locali esterni all'azienda o ente, messi a disposizione direttamente dal titolare dell'attività di somministrazione configura, a seconda dei casi, somministrazione aperta al pubblico o somministrazione aperta al pubblico in situazioni particolari ed è assoggettata alle relative disposizioni specifiche.

TITOLO 1.10. Altre Attività Particolari di Somministrazione.

Art.1 Somministrazione per mezzo di apparecchi automatici

La somministrazione mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e dotata di attrezzature specifiche per il consumo sul posto (tavoli, sedie, panche, contenitori per i rifiuti, attrezzature per il riscaldamento dei cibi, ecc.) è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e va quindi assoggettata alle disposizioni specificamente previste.

In caso di singoli apparecchi di distribuzione, si configura come attività di vendita (e non di somministrazione) con apparecchio automatico anche quella effettuata consegnando all'utente il prodotto in contenitori che ne consentono il diretto consumo sul posto (tazze, bottiglie, lattine, ecc.), disciplinata dall'Art. 15 del TUC.

Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, vanno osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art.2 Somministrazione al domicilio dei consumatori

Si considera somministrazione nel domicilio dei consumatori (Titolo 1.1 art. 6 punto 5) l'effettuazione di un servizio consistente nella fornitura al domicilio del richiedente e previa richiesta di quest'ultimo, di alimenti e bevande pronti per il consumo sul posto (o eventualmente preparati sul posto), unita alla fornitura di servizi per lo svolgimento del consumo stesso (messa a disposizione del personale di servizio e/o delle stoviglie e posate, e/o ritiro di vuoti e degli avanzi, e/o messa a disposizione di tavoli, sedie, ecc.).

La S.C.I.A. per la somministrazione a domicilio va inoltrata per le attività che abbiano nel Comune la sede legale o quella della stabile organizzazione; non si richiede la S.C.I.A. per la somministrazione a soggetti residenti nel comune da parte di aziende che siano già regolarmente autorizzate dal Comune dove hanno sede.

Gli eventuali laboratori artigianali di produzione aventi sede in Comune, ancorché dipendenti da aziende altrove e regolarmente autorizzate, debbono comunque munirsi delle prescritte registrazioni o notifiche sanitarie.

Gli eventuali laboratori o complesso uffici/laboratorio debbono avere destinazione produttiva, salvo che l'attività non venga svolta, in maniera non prevalente in locali aventi destinazione commerciale utilizzati per esercizi di somministrazione aperta al pubblico

Art.3 Attività di Somministrazione Soggette ad Altre Leggi

Il rilascio delle autorizzazioni o le comunicazioni di inizio di attività per la somministrazione svolta in modalità diversa da quelle rientranti nel T.U.C., ed in particolare per quelle di cui ai punti 4, 7, 8 e 9 dell'art. 6 del Titolo 1.1, restano disciplinate dalle relative leggi di riferimento, citate nel suddetto articolo.

Rimangono comunque applicabili, per quanto non meglio precisato dalle specifiche norme di riferimento, le disposizioni del Titolo 1.6.

NORME SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

TITOLO 1.11. Norme Comuni

Art.1 Tipologia dell'attività

L'autorizzazione è rilasciata per l'unica tipologia di "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione".

È facoltà del titolare utilizzare l'autorizzazione anche per la somministrazione limitata ad alcune tipologie di alimenti e/o bevande, senza che ciò determini una limitazione permanente dell'attività stessa.

L'operatore ha facoltà in ogni momento di estendere, o modificare la gamma dei servizi forniti, previa presentazione al Comune dell'eventuale integrazione della notifica all'ASL ai fini igienico sanitari.

Art.2 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla normativa igienico-sanitaria, vengono classificate ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al suddetto art. 1, nelle seguenti tipologie:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, *self service*, *fast food* e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, *american-bar*, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

All'interno di un singolo esercizio possono essere svolte, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie, attività riconducibili a più di una tipologia di sopra.

Gli operatori debbono comunicare al Comune, qualora non l'abbiano già fatto ai sensi del punto 6.3 del predetto allegato, il tipo o i tipi di attività effettivamente svolte, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione, nonché le relative modifiche prima che le stesse vengano attivate.

La denominazione dell'attività viene annotata sul titolo autorizzativo.

Art.3 Limitazioni alla somministrazione di superalcolici

Non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto superalcolico:

- negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi o fiere;
- nei complessi di attrazione di spettacolo viaggiante installati temporaneamente nel corso di sagre, fiere o simili luoghi di convegno.
- nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della Commissione P.E., può estendere tale divieto, temporaneamente ed eccezionalmente, alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21%; in caso di situazioni contingibili ed urgenti dettate da motivi di pubblica sicurezza, il provvedimento viene adottato senza ritardo dal Sindaco e contestualmente comunicato alla Commissione P.E.

Art.4 Esposizione dei Titoli Autorizzatori

Le autorizzazioni, o nel caso non siano dovute, le prese d'atto o le copie della comunicazioni vistate dall'Ufficio, devono essere tenute esposte in modo visibile all'interno dell'esercizio e devono essere esibite, su richiesta, ai funzionari o pubblici ufficiali o altre persone comunque autorizzate.

Art.5 Rinnovo dei Titoli Autorizzatori

Stante la durata illimitata degli stessi, i titoli autorizzatori per le attività di somministrazione non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività.

I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune.

Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzativo aggiornato.

Per le variazioni soggette a comunicazione il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE può valutare se limitarsi ad una presa d'atto o provvedere ad emettere una nuova Autorizzazione o la presa d'atto con i dati completi aggiornati.

Art.6 Obbligo di pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione è tenuto indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo praticato per la somministrazione e per la vendita di eventuali prodotti per asporto.

Tale obbligo va adempiuto:

Per gli esercizi che somministrano bevande separatamente dal servizio di somministrazione di pasti attraverso l'esposizione all'interno del locale di una tabella ben visibile con l'elenco delle bevande destinate alla somministrazione ed i relativi prezzi.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Qualora si applichino sovrapprezzi per il servizio al tavolo o per altre condizioni (orari particolari, spettacolo, visione TV di eventi sportivi o altro), la maggiorazione deve essere comunicata al consumatore al momento dell'ordine, anche senza specifica richiesta da parte del consumatore stesso.

Qualora la maggiorazione, in determinati orari o situazioni sia applicata in misura fissa o in percentuale identica su tutte le consumazioni, la comunicazione può essere effettuata anche con specifici cartelli separati dalla tabella dei prezzi.

Per gli esercizi che somministrano pasti (Tipi a, b, c, d di cui all'art. 2), mediante disponibilità di menù con indicazione di qualità e prezzi dei cibi somministrati e delle relative bevande servite in accompagnamento.

Il menù deve essere esposto in modo ben visibile nell'esercizio qualora non venga consegnato (anche senza espressa richiesta) agli avventori e deve comunque essere esposto anche all'esterno dell'esercizio (ai sensi dell'art. 77, comma 3 lettera b) del TUC).

Dal menù debbono risultare anche gli eventuali supplementi, importi fissi per il coperto, percentuali di servizio, *etc.*

Se nello stesso esercizio, oltre alla somministrazione di pasti, si effettua separatamente anche quella di bevande (reparto bar o simile), per queste ultime vanno rispettate le specifiche disposizioni dei commi precedenti

Per gli esercizi che vendono per asporto alcuni prodotti dovranno essere adottate modalità di esposizione e presentazione degli stessi tali per cui risulti in modo ben visibile il prezzo di ogni tipologia di prodotto ceduto, salvo che per i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso sulla confezione in maniera chiara e con caratteri ben leggibili.

TITOLO 1.12. SOMMINISTRAZIONE SU AREE PRIVATE

Art.1 Attivazione dell'esercizio

Il titolare deve attivare l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione; il titolare deve comunicare al RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE la data dell'avvenuto inizio dell'attività, entro dieci giorni dall'avvio dell'attività.

In caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare dell'autorizzazione può richiedere una proroga dell'attivazione dell'esercizio per un periodo non superiore ad anno.

Nel caso in cui, invece, venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività, il titolare dovrà richiedere l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

Art.2 Sospensione dell'Attività

Il titolare di un esercizio che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, e fino al massimo di un anno, deve darne comunicazione al RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa e deve depositare presso l'Ufficio l'autorizzazione, la presa d'atto o, se non rilasciata dal Comune, la copia timbrata della comunicazione di attivazione non oltre il terzo giorno dalla chiusura del locale.

Qualora intenda prorogare la chiusura oltre l'anno, l'interessato deve presentare apposita domanda prima della scadenza, indicando i gravi e giustificati motivi che rendono necessaria la proroga.

La proroga può venire concessa dal RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE qualora i motivi siano ritenuti validi. A tal fine devono considerarsi validi i motivi legati ai termini assegnati da altri organi dell'amministrazione comunale o da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di lavori sull'immobile o sull'area, o dall'esame in corso di istanze per adeguamenti edilizi, sanitari, *etc.*

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, dandone immediata notizia all'Ufficio. Qualora la riattivazione non avvenga entro il termine massimo di un anno, e non è richiesta la proroga, il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'Amministrazione comunale accerti l'avvenuta chiusura di un esercizio senza avere ricevuto la relativa comunicazione o il deposito dell'autorizzazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data dell'avvenuto accertamento, dalla quale inizierà a decorrere il termine massimo di un anno previsto dal T.U.C..

Le norme del presente articolo non si applicano per chiusure dovute a turni di ferie, concordati con l'Amministrazione comunale.

Art.3 Cessazione dell'Attività

La cessazione dell'attività di qualunque tipo di esercizio ed a qualunque titolo intervenga, deve essere comunicata all'Ufficio, entro 30 giorni.

Alla comunicazione va allegato l'originale dell'autorizzazione per tutti i tipi di esercizio che ne siano assoggettati.

L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

Art.4 Proroga dell'attivazione dell'esercizio

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe sono individuati agli indirizzi generali di cui all'art. 68 del T.U.C.

La proroga non è concessa in caso di:

- a) mancata comunicazione di cui all'art. 63, comma 3 del T.U.C.;
- b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
- c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art.5 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono revocate quanto:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali;
- c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per la durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta da parte del titolare l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga;
- e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) in caso di subingresso non avvii l'attività secondo le modalità previste dagli artt. del Titolo 3.3. I cambiamenti di Titolarità.

TITOLO 1.13. SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE

Art.1 Definizione

Ai fini della Delibera Criteri si intende per SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE, quella esercitata da titolari di autorizzazioni per il commercio alimentare su aree pubbliche ai sensi dell'Art.16 del T.U.C..

Tali soggetti, qualora muniti dei requisiti morali di cui all'art. 1 Titolo 1.6 e di quelli professionali di cui all'art. 2 Titolo 1.6, possono svolgere, oltre all'attività di vendita, quella di somministrazione, e sono soggetti ai presenti criteri esclusivamente per quanto riguarda il rispetto dei suddetti requisiti.

Art.2 Attività Itinerante

Si intende per commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante (Art.24, comma 1 del T.U.C.) quello che si svolge su qualsiasi tipo di area pubblica, oppure presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, intrattenimento o svago, purché senza l'ausilio di attrezzature ancorate al suolo anche in forma non stabile.

L'esercizio dell'attività è soggetto, oltre che alle norme di legge nazionale e regionale, alle specifiche disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche.

Art.3 Attività su Posteggi Fissi

Si intende per commercio su aree pubbliche svolto su posteggi fissi dati in concessione (Art.23, comma 1 del T.U. Commercio) quello che si svolge su porzioni di area pubblica o di area privata (posteggi) di cui il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione ad operatori allo specifico scopo di svolgimento dell'attività commerciale e/o di somministrazione.

Lo svolgimento di tale attività è soggetto alle norme di legge, nonché a quelle del Regolamento comunale di cui al T.U.C. ed alle eventuali ordinanze sindacali in materia.

Non rientra nella somministrazione su aree pubbliche quella svolta all'interno di fabbricati, porzioni di fabbricati o loro pertinenze di proprietà comunale o di altri enti pubblici che non siano specificamente destinati al commercio (es.: scuole, uffici pubblici, musei, sale espositive, impianti sportivi o ricreativi, parchi, ecc.), nonché quella svolta in strutture di proprietà pubblica o privata, anche precari, che consentano comunque l'accesso del pubblico al loro interno.

Di conseguenza tali attività sono regolamentate dai presenti criteri.

USO DI SPAZI ALL'APERTO

Art.4 Uso di spazi privati all'aperto

L'eventuale utilizzazione di spazi privati all'aperto, sia di proprietà dell' esercente, che da questi detenuti a qualunque titolo legittimo deve essere indicato nella domanda di autorizzazione e nella relativa planimetria.

La superficie di somministrazione all'aperto è conteggiata nello stesso modo di quella interna ai locali. L'autorizzazione per la parte all'aperto può essere concessa a condizione che anche la parte all'aperto risulti rispondente ai criteri di sorvegliabilità.

Nelle altre aree l'autorizzazione verrà concessa nel rispetto delle indicazioni del piano di azionamento acustico e l'orario potrà essere soggetto a particolari limitazioni per motivi di rispetto della quiete pubblica, nonché alla fissazione di particolari prescrizioni di mitigazione ambientale.

L'aggiunta di aree all'aperto ad autorizzazioni esistenti configura un ampliamento.

Art.5 Uso di spazi pubblici all'aperto

L'utilizzo anche stagionale, di spazi pubblici all'aperto sia per la collocazione di attrezzature di servizio per il pubblico o per l'esercizio (contenitori di rifiuti, portacenere, insegne, fioriere, elementi di illuminazione, rastrelliere per bici, ecc.), sia per la collocazione di attrezzature per agevolare e consentire direttamente la funzione dei servizi di somministrazione (sedie, panche, tavolini, palchi, tende, verande, gazebo, ombrelloni, pedane, ecc.) è soggetta a preventiva autorizzazione ed a concessione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'uso di tali spazi può essere assoggettato a limitazioni di orario ed a particolari prescrizioni o accordi convenzionali per garantire la quiete, pulizia, sicurezza, l'estetica e decoro.

La concessione di suolo pubblico che configuri un ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, viene consentita in misura inversamente proporzionale alla superficie di somministrazione autorizzata all'interno dei locali di esercizio, secondo le indicazioni dalla seguente tabella "percentuali di ampliamento su area pubblica".

PERCENTUALI DI AMPLIAMENTO PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO				
Superficie di somministrazione interna autorizzata	<50	51/100	101/200	>200
Percentuale di concessione di suolo pubblico massima consentita	100%	75%	50%	25%

Eventuali maggiori superfici potranno essere autorizzate a seguito della valutazione sulla base di uno specifico regolamento urbanistico-commerciale redatto dai competenti uffici comunali, che valuterà gli impatti nella zona di programmazione.

Art.6 Uso occasionale di spazi all'aperto

L'uso occasionale di spazi all'aperto in circostanze particolari quali fiere, ricorrenze, eventi eccezionali, ecc., può essere autorizzato con ordinanza sindacale anche in forma collettiva per tutti gli operatori di particolari zone o aventi particolari caratteristiche.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art.7 Attività Esplicabili nell'Esercizio senza Necessità di Autorizzazioni Specifiche

L'autorizzazione alla somministrazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini senza che per le stesse sia necessaria l'emanazione di alcuno specifico provvedimento.

L'attivazione di detti dispositivi è comunque assoggettata al rispetto delle altre normative di settore (SIAE e simili).

Della presenza degli impianti di diffusione sonora va comunque tenuto conto nella documentazione di previsione di impatto acustico e la loro utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di emissione acustica indicati nella relazione stessa.

La sostituzione degli apparecchi con altri aventi caratteristiche acustiche di maggiore impatto potrà avvenire solo previo deposito presso l'Ufficio della relazione di impatto acustico modificata in funzione delle nuove apparecchiature.

Art.8 Installazione ed Esercizio di Giochi Leciti

L'autorizzazione di pubblico esercizio comporta la facoltà di svolgimento di giochi leciti, con o senza installazione di dispositivi rientranti nella categoria degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia di "Sale Giochi ed Apparecchi da Intrattenimento".

Art.9 Installazione ed Esercizio di Apparecchi da Intrattenimento

L'autorizzazione alla somministrazione, sostanziando ai sensi del DPR 311/01 un'autorizzazione di Pubblica Sicurezza di cui all'Art. 86 del TULPS, consente l'installazione degli apparecchi di cui all'Art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici).

L'effettiva installazione e gestione dei giochi è possibile solo previo rispetto delle specifiche norme e requisiti previsti dalla legge, dal presente e degli specifici regolamenti comunali per ogni singola tipologia di gioco o apparecchio di cui trattasi ed in particolare, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia di "Sale Giochi ed Apparecchi da Intrattenimento".

Art.10 Svolgimento di Spettacoli ed Intrattenimenti

Lo svolgimento all'interno dei pubblici esercizi di attività di spettacolo ed intrattenimento che vadano oltre la semplice musica di ambiente o di accompagnamento (es: ballo, concerti, spettacoli di arte varia, cabaret, ecc.), anche in maniera occasionale, richiede il preventivo rilascio della prescritta licenza di cui agli art. 68 e/o 69 TULPS, qualora ne ricorrano le condizioni, nonché della licenza di agibilità dei locali e degli impianti ex Art.80 TULPS qualora vengano installate pedane, palchi, impianti o venga provvisoriamente modificata la normale organizzazione planimetrica dell'esercizio.

Art.11 Esercizio di servizi di telefonia ed internet

La messa a disposizione (sia a titolo oneroso che gratuito) al pubblico o ai soci di circoli privati di apparecchiature di comunicazione, anche telematica (ad esclusione dei servizi di sola telefonia vocale), richiede il preventivo ottenimento della licenza del Questore, ai sensi dell'art. 7 del decreto Legge 144/05, convertito in legge 155 del 31 luglio 2005.

Il titolare è tenuto ad osservare le norme relative alla modalità di svolgimento del servizio e di monitoraggio delle operazioni e di acquisizione e conservazione della documentazione relativa, stabilite negli appositi provvedimenti ministeriali.

SANZIONI

Art.12 Accertamento delle Infrazioni

L'accertamento delle infrazioni è di competenza del SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA C/O SETTORE P.L., che vi provvede tramite il proprio personale avente qualifica di agente accertatore.

Nel caso siano riscontrate d'Ufficio delle irregolarità sanzionabili, il SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA C/O SETTORE P.L., qualora si renda necessario accertare sul posto i fatti, inoltra richiesta al SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA C/O SETTORE P.L. per l'effettuazione e la verbalizzazione dei necessari controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.13 Sanzioni Per le Violazioni alla Legge

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

La medesima sanzione è prevista nel caso in cui l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avvenga senza il possesso i requisiti di cui all'Art. 71 del Decreto legislativo Servizi .

Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dal dettato normativo del T.U.C. si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'Art. 80 del T.U.C.

In caso di diversi importi sanzionatori derivanti da modifiche alla normativa nazionale e regionale, i nuovi importi entrano immediatamente in vigore, indipendentemente dall'avvenuta modifica della Delibera Criteri.

Art.14 Sanzioni Per le Violazioni al Presente Regolamento

Alle violazioni alle norme della Delibera Criteri, salvo quanto già previsto dalla normativa nazionale o regionale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs 267/00.

Art.15 Sanzioni Accessorie

Qualora l'infrazione comporti per legge l'applicazione di sanzioni accessorie, l'accertatore trasmette al SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE il rapporto per i necessari adempimenti.

Il SINDACO O SUO DELEGATO, previo invio all'interessato di comunicazione di avvio di procedimento, dà luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie entro i termini previsti dalla legge.

L'applicazione delle sanzioni accessorie deve rispondere comunque a criteri di equità e proporzionalità all'entità dell'infrazione, tenendo conto degli eventuali casi di recidiva o di precedenti infrazioni, anche differenti, da parte dello stesso soggetto.

Art.16 Presentazione Scritti Difensivi

Gli eventuali scritti difensivi, in carta libera vanno indirizzati al SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE, entro i termini di legge, che devono essere indicati sul verbale di accertamento e sull'eventuale comunicazione di avvio del procedimento.

In caso di presentazione di scritti difensivi prima dei termini di legge per l'applicazione delle sanzioni accessorie, qualora non si verificano situazioni di indifferibilità per motivi di ordine pubblico, sicurezza o igiene pubblica, sentito il parere del SINDACO O SUO DELEGATO il RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE dispone il rinvio dell'applicazione della sanzione a dopo l'esame degli scritti difensivi

Gli scritti difensivi vengono esaminati preliminarmente dal SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE che riferisce al SINDACO O SUO DELEGATO, il quale decide in materia, accogliendoli totalmente o parzialmente, e conseguentemente annulla il provvedimento di sanzione o emette l'ordinanza ingiunzione, eventualmente sentito il parere del RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Art.17 Adozione dell'Ordinanza-Ingiunzione

Qualora trasgressore non provveda al pagamento entro i termini di legge senza avere presentato scritti difensivi, o nel caso di reiezione degli scritti difensivi presentati, il SINDACO O SUO DELEGATO provvede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, indicando in maniera motivata, l'importo della sanzione pecuniaria da applicare e le eventuali sanzioni accessorie.

Art.18 Ricorsi

Il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione va presentato di regola al Giudice di Pace, salvo che l'importo della sanzione non ne ecceda la relativa competenza, nel qual caso il ricorso va presentato al Tribunale.

Termini e soggetto competente per il ricorso vanno chiaramente indicati in calce all'ordinanza ingiunzione.

INDICAZIONI SUGLI ORARI

Art.19 Orari di Attività degli Esercizi

L'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di attività dell'esercizio.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art.20 Facoltà degli Operatori nella Scelta degli Orari da Praticare

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

Detto orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno

Art.21 Obblighi di Esposizione dei cartelli Orari

L'orario di attività comunicato al Comune deve essere reso noto al pubblico mediante l'esposizione all'interno e all'esterno dell'esercizio di appositi cartelli, visibili anche durante la chiusura dell'esercizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22 Abrogazione Norme Comunali Previgenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati:

- L'Ordinanza Criteri Pubblici Esercizi .n. 270 del 24.12.2003,
- La Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30.05.2005 Ricognizione transitoria del contingente dei Pubblici Esercizi
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 25.09.2007 Approvazione Regolamento recante i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.23 Obbligo di Rispetto degli Altri Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

dello Strumento urbanistico,
del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche,
del Regolamento di Polizia Urbana,
del Regolamento Igienico Sanitario,
del Regolamento Edilizio
del Regolamento inerente le Sale Giochi.

Art.24 Validità dei Presenti Criteri

I presenti criteri hanno validità fino a nuovo atto deliberativo.

Art.25 Modifiche ai Presenti Criteri

Le modifiche ai presenti criteri sono di competenza del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Pubblici Esercizi.

Le eventuali decisioni, che il Consiglio Comunale intenda approvare seppur in contrasto con tale parere, devono essere debitamente motivate per iscritto.

Art.26 Comunicazione a Enti terzi

I criteri adottati vanno trasmessi agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno.

ALLEGATI

TABELLE VARIABILI E PARAMETRI

1.1. RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

FUNZIONE	UFFICIO / ORGANO COMPETENTE
Funzioni Autorizzative	
COORDINAMENTO GENERALE	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
RILASCIO AUTORIZZAZIONI	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
RILASCIO PRESE D'ATTO	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORIA COMMERCIALE	SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORIA REQUISITI PERSONALI	SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORIA URBANISTICA	SETTORE GESTIONE TERRITORIO
ISTRUTTORIA VIABILISTICA	SETTORE POLIZIA LOCALE
PRONUNCIA DECADENZA	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Funzioni Ispettive e Sanzionatorie	
VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI ACCERTATE SUL CAMPO	SETTORE POLIZIA LOCALE
VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI ACCERTATE D'UFFICIO	SETTORE POLIZIA LOCALE
EMANAZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SETTORE POLIZIA LOCALE
Funzioni Relative al Contenzioso	
RICEVIMENTO SCRITTI DIFENSIVI	SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
ESAME TECNICO E PRIMA VALUTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI	SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
FORMULAZIONE PARERE	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
EMANAZIONE ORDINANZA-INGIUNZIONE	SINDACO O SUO DELEGATO
REVOCA AUTORIZZAZIONI	RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

1.2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVF tramite l'ufficio deputato del Comune;
- d) certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove richiesti dalla presente normativa.
- e) documentazione di previsione di impatto acustico.
- f) notifica di inizio attività all'A.S.L. competente (DIAP), ai sensi dell'articolo 5 della "Legge di semplificazione igienico-sanitaria"
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- h) verifica del rispetto del requisito dell'accessibilità secondo quanto stabilito e prescritto dalla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

1.3. MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISTANZE

TIPO DI ATTIVITÀ di cui all' 6	APERTURA	VARIAZIONI	CESSAZIONI
[1] Al pubblico	MODPE1(3)	DIAP-MOD.A o MOD.B	DIAP-MOD.B
[2], Lettera d) se svolta all'interno di locali della Pubblica Amministrazione o di proprietà convenzionata con il Comune, per l'espletamento di servizi di interesse sociale o collettivo (esercizi siti in impianti sportivi aperti al pubblico, parchi, biblioteche, centri ricreativi, centri sociali, ecc.).	MODPE1(3)	DIAP-MOD.A o MOD.B	DIAP-MOD.B
[2], Lettera a) se svolta in abbinamento ad attività di intrattenimento in sala da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, a condizione che l'attività di intrattenimento risulti prevalente (secondo i criteri di valutazione stabiliti dalle disposizioni regionali vigenti) e che la somministrazione sia svolta esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento; b) se svolta negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine (ai sensi della circolare regionale n. 31 del 30.07.2004 rientrano in questa categoria anche l'attività svolta direttamente dalle parrocchie e dagli oratori). f) se svolta nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili;	DIAP-MOD.A	DIAP-MOD.A o MOD.B	DIAP-MOD.B
[3] Non aperti al pubblico mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni enti e scuole, purché effettuate esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti	DIAP-MOD.A	DIAP-MOD.A o MOD.B	DIAP-MOD.B
[4] Circoli privati: Aderenti ad associazioni riconosciute - con rispetto criteri Art. 111 c 3 TUIR -senza rispetto criteri Art. 111 c 4 quinquies TUIR Non aderenti ad associazioni riconosciute	MODPE3(3) MODPE1(3) MODPE1(3)	MODPE3(3)+ MODSUBPE3(3) MODPE2(3) MODPE2(3)	MODPE4(3)
[5] Nel domicilio ovvero presso la privata dimora del consumatore richiedente il servizio oppure nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento dei convegni, congressi o cerimonie, purché il servizio sia rivolto solo al compratore, ai familiari e alle persone da lui invitate.	DIAP-MOD.A	DIAP-MOD.A o MOD.B	MOD. B
[6] A mezzo distributori automatici in appositi locali in locali aperti al pubblico in generale	MODPE1(3)	DIAP-MOD.A o MOD.B	MOD. B
[2] Lettera c) se svolta in forma temporanea ai sensi dell'Art. 72 T.U. Commercio;	DIAP-MOD.A	DIAP-MOD.A o MOD.B	non previsto (1)

(1) LA DATA DI CESSAZIONE VA GIÀ INDICATA NELLA DIAP

1.4. MODULISTICA DA UTILIZZARE PER I PROVVEDIMENTI COMUNALI

TIPO DI ATTIVITA' di cui all'.6	AUTORIZZAZIONE	DINIEGO	SUBINGRESSO
[1] Al pubblico	AUTPE1(3)	PREAVVDIN(3) + DINAUT(3)	AUTPE3(3)
[2], Lettera d) se svolta all'interno di locali della Pubblica Amministrazione o di proprietà convenzionata con il Comune, per l'espletamento di servizi di interesse sociale o collettivo (esercizi siti in impianti sportivi aperti al pubblico, parchi, biblioteche, centri ricreativi, centri sociali, ecc.).	AUTPE4(3)	PREAVVDIN(3) + DINAUT(3)	AUTPE3(3)
[4] Circoli privati:Aderenti ad associazioni riconosciute: - con rispetto criteri Art. 111 c 3 TUIR - senza rispetto criteri Art. 111 c 4 quinquies TUIR - Non aderenti ad associazioni riconosciute	PA1(3)/PA2(3) AUTPE1(3) AUTPE1(3)	PREAVVDIN(3) + DINAUT(3)	AUTPE3(3)
VOLTURAZIONE DI UFFICIO VECCHIE AUTORIZZAZIONI	AUTPE2(3)	NON PREVISTO	NON PREVISTO

1.5. ELENCO MODULISTICA

Modulistica per i Provvedimenti Comunali

AUTPE1(3) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (soggette ai criteri comunali)

AUTPE2(3) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (volturazione d'ufficio)

AUTPE3(3) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (subingresso)

DINATTPE1(3) Comunicazione di avvenuta regolarizzazione della comunicazione di attività

PREAVVDIN(3) Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

DINAUT(3) Comunicazione di diniego della autorizzazione all'attività'

PA1(3) Presa d'atto di comunicazione con effettuazione di controlli ed esito positivo

AVVPROC(3) Comunicazione di avvio di procedimento

Modulistica per la Presentazione delle Istanze

MODPE1(3) Domanda di autorizzazione per esercizi soggetti ai criteri comunali

MODPE2(3) Comunicazione di Variazione dell'attività, delle strutture o macchinari o del ciclo produttivo per esercizi soggetti ai criteri comunali

MODPE3(3) Dichiarazione inizio attività ai sensi dell' Art. 19 della L. 241/90 – per circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, ex Art. 2 del DPR 235/01.

MODSUBPE3(3) Comunicazione di subingresso in gestione – circoli privati aderenti ad associazioni riconosciute

MODPE4(3) Comunicazione di cessazione dell'attività all'interno di circoli privati o associazioni

DIAP - MODELLO A Dichiarazione di avvio /modifica Attività (DIAP) per attività di somministrazione di alimenti e bevande extra criteri comunali.

DIAP - MODELLO B Dichiarazione subingresso senza variazione dell'attività, delle strutture o macchinari né del ciclo produttivo /cessazione /sospensione e ripresa /cambiamento ragione sociale /cambiamento del possessore dei requisiti professionali.

prassicoop

società cooperativa

*Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering*

www.prassicoop.it

20129 Milano, via GB Pergolesi, 8, Tel. 0270005491 (R.A.) Fax 0270009022

21100 Varese, via Piave 3, Tel. e Fax 0332/231340

C.F. 00530390129 - P. IVA 12887850159 - R.I. CCIAA MI 00530390129